

153.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

### INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sui mandati di pagamento emessi sino ad oggi in relazione al contratto del 7 gennaio 1978 con la ditta Intermarine di Sarzana (La Spezia) (4-18174) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9631	BOFFARDI: Per la concessione dell'assegno vitalizio agli <i>ex</i> deportati nei campi di sterminio nazisti, con particolare riferimento ai deportati del 16 giugno 1944 di Sestri Ponente (Genova) (4-17063) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9636
AMALFITANO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per la completa applicazione della legge n. 682 del 1979 che equipara l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti a quella dei ciechi per causa di guerra (4-15164) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9633	CALONACI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra relativa al signor Gino Razzanelli (4-17609) (risponde SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9636
AMARANTE: Sulle cause che hanno impedito agli studenti della scuola coordinata di Castel San Giorgio dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Salerno di eleggere i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'istituto (4-17515) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9633	CARLOTTO: Sui motivi del mancato finanziamento necessario all'attuazione della legge n. 791 del 1980, che prevede l'erogazione di un assegno vitalizio a favore degli <i>ex</i> deportati nei campi nazisti (4-14647) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9637
BOFFARDI: Per il recepimento, nel progetto di riforma della scuola media superiore, di suggerimenti espressi dai presidi degli istituti tecnici agrari per migliorare questo settore della scuola (4-16951) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9634	CASALINO: Sullo stato di pensione di guerra della signora Mara Vincenza Montefusco di Tricase (Lecce) (4-17043) (risponde SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9638
		CERQUETTI: Sul carattere della affermata corresponsabilità del Governo italiano nella pianificazione degli obiettivi e nell'autorizzazione all'impiego delle armi strategiche statuentensi da ospitare nella base di	

PAG.	PAG.
<p>Comiso (Ragusa) (4-19013) (4-19014) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9639</p>	<p>CICCIOMESSERE: Sulla realizzazione di un <i>camping</i> balneare, riservato ai soli militari e ai loro familiari, all'interno della zona militare dell'aeronautica di Furbara (Roma) (4-19009) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9644</p>
<p>CERQUETTI: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali l'aereo S-211 volerebbe con un motore da aereo civile prodotto dalla Pratt-Wittney (4-19016) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9641</p>	<p>CICCIOMESSERE: Per un'adeguata informazione del personale militare in merito all'<i>iter</i> del disegno di legge concernente l'aumento dell'indennità operativa di detto personale ed alle posizioni espresse dalle forze politiche in merito (4-19010) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9645</p>
<p>CICCIOMESSERE: Sul finanziamento concesso per la costruzione dell'aereo militare S-211 della SIAI Marchetti e sul ventilato acquisto da parte dell'aeronautica militare di due aerei S-211 (4-18995) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9642</p>	<p>CICCIOMESSERE: Sul costo della campagna pubblicitaria a sostegno dell'intervento militare italiano in Medio Oriente lanciata dal Ministero della difesa in occasione della ricorrenza del 4 novembre (4-19012) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9645</p>
<p>CICCIOMESSERE: Sulla veridicità della notizia pubblicata da <i>New York Times</i> secondo la quale l'Italia avrebbe offerto basi per la forza del pronto impiego degli USA (4-18996) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9642</p>	<p>CORVISIERI: Sulla veridicità della notizia stampa secondo la quale l'Italia avrebbe offerto agli Stati Uniti di ospitare le basi logistiche per la <i>Task force</i> (4-18997) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9646</p>
<p>CICCIOMESSERE: Sulla veridicità della notizia in merito alla concessione da parte dell'Amministrazione della difesa di un finanziamento all'ISTRID (4-18999) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9642</p>	<p>COSTAMAGNA: Per l'abolizione dell'obbligo di spendere il 30 per cento del sussidio che lo Stato passa alle scuole materne per l'acquisto di materiale in ditte del sud d'Italia (4-16032) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 9646</p>
<p>CICCIOMESSERE: Per lo sgombero della base per sommergibili nucleari nell'isola di Santo Stefano (Sassari) in relazione all'impossibilità di collocare adeguate misure di allarme antisabotaggio (4-19006) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9643</p>	<p>COSTAMAGNA: Sull'erroneo calcolo effettuato dall'ufficio imposte dirette di Biella (Vercelli) ai fini della determinazione dell'imposta relativa all'anno 1979 a carico del Cavaliere di Vittorio Veneto Ernesto Martinier Bot (4-16096) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>). 9647</p>
<p>CICCIOMESSERE: Sulla meccanica dell'incidente che ha provocato la morte del soldato Enrico Di Litta presso la polveriera di Nola (Napoli) (4-19008) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i>). 9644</p>	

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Per garantire la sopravvivenza dei corsi serali presso l'istituto per ragionieri e informatici <i>Sommeiller</i> di Torino (4-17094) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9655	COSTAMAGNA: Per la sollecita erogazione di mutui richiesti dal comune di Massazza (Vercelli) alla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione dell'acquedotto e della fognatura (4-18355) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9649
COSTAMAGNA: Sul mantenimento presso la classe terza B della scuola media di Orta (Novara) della cattedra di lettere alla professoressa Maria Luisa Marino Righi (4-17627) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9656	COSTAMAGNA: Sulla richiesta del comune di Buronzo (Vercelli) di un mutuo alla Cassa depositi e prestiti per la sistemazione di strade (4-18597) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9650
COSTAMAGNA: Per un intervento volto a rendere agibile un'aula della scuola elementare di via Casalino a Vercelli (4-17750) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9647	CRAVEDI: Per la revoca del licenziamento dell'operaio Massimo Taina, dipendente dello stabilimento militare MACRA di Piacenza (4-18994) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	9650
COSTAMAGNA: Per l'adozione di opportuni provvedimenti al fine di rendere operante e applicabile il nuovo decreto sui provvedimenti relativi alle pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti (4-17814) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9648	CRAVEDI: Sulle prospettive produttive e occupazionali nello stabilimento del genio militare di Pavia, in relazione alla concessione di una parte dell'area ove ha sede lo stabilimento per la costruzione della tangenziale (4-19001) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	9651
COSTAMAGNA: Per l'accoglimento delle proposte avanzate per l'istituzione di una scuola alberghiera nell'Ossola (Novara) (4-17821) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9648	FALCONIO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per equiparare l'indennità di accompagnamento percepita dai ciechi civili a quella percepita dai ciechi di guerra (4-15670) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9651
COSTAMAGNA: Sul mancato finanziamento, da parte della regione Piemonte, del piano triennale per l'edilizia scolastica, in relazione alla necessità per il comune di Baldissero Torinese (Torino) di ampliare l'edificio delle scuole elementari (4-18308) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9648	FERRARI MARTE: Per la sollecita concessione dell'indennità di accompagnamento per i ciechi (4-16450) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9652
		FIANDROTTI: Sulla mancata corresponsione ai ciechi civili assoluti degli aumenti dell'indennità di accompagnamento corrisposti ai ciechi di guerra (4-15399) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9652

	PAG.		PAG.
FIORI PUBLIO: Per l'adozione di provvedimenti volti a rendere pensionabile l'indennità di impiego operativo anche per i militari collocati a riposo prima dell'11 luglio 1980 (4-14354) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9653	gionali della Corte dei conti (4-15458) (risponde ORSINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ).	9659
FIORI PUBLIO: Sulla legittimità dell'applicazione della legge n. 392 del 1978, concernente l'equo canone, alle case del patrimonio pubblico (4-15272) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9653	MILANI: Sulle disposizioni emanate dal Ministero della difesa al fine di consentire ai militari di leva eletti nei consigli circoscrizionali di espletare il mandato elettorale (4-18993) (4-19004) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	9660
GARZIA: Sui motivi che ritardano la soppressione, prevista dall'articolo 29 della legge n. 312 del 1980, del fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del Lotto (4-16701) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i> ).	9654	MILANI: Sulla presunta disponibilità offerta dal Governo alle autorità militari americane di basi dislocate sul nostro territorio per l'impiego della cosiddetta <i>Task force</i> (4-18998) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	9661
GUARRA: Sul ventilato licenziamento di alcuni operai, assunti dalle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria con contratto a termine, nonostante persistano i motivi per i quali fu disposta l'assunzione (4-10227) (risponde CASALINUOVO, <i>Ministro dei trasporti</i> ).	9657	MILANI: Sulla veridicità delle notizie stampa in merito all'addestramento con impianti ed aeromobili militari di paracadutisti dilettanti, alcuni dei quali risultati con precedenti penali per attività eversiva nell'ambito della destra neofascista (4-19000) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	9661
LAMORTE: Per il pagamento, da parte del Ministero del tesoro, di tutte le pendenze economiche spettanti agli <i>ex</i> dipendenti dell'INAM e delle casse mutue soppresse, transitati alle USL dal 1° gennaio 1981 (4-18235) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9657	MILANI: Sulla decisione del Ministro relativamente alla presentazione della relazione sullo stato della disciplina militare per l'anno 1981 (4-19002) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	9662
LODI FAUSTINI FUSTINI: Per la sollecita corresponsione dell'aumento stabilito per legge, dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili (4-16706) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9659	MILANI: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali sarebbero stati avviati lavori di ampliamento della base NATO di Codognè (Treviso) (4-19003) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	9662
MENZIANI: Sulla grave situazione in cui versano alcune delegazioni re-		MILANI: Sull'interpretazione del regolamento delle rappresentanze militari relativamente all'obbligatorietà per i militari di partecipare alle elezioni	

	PAG.		PAG.
per gli organismi delle rappresentanze stesse (4-19005) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	9662	scara) (4-18101) (risponde SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9670
MILANI: Sulle carenze di piloti militari volontari per l'addestramento quali navigatori operatori di sistema sul velivolo <i>Tornado</i> (4-19011) (risponde LAGORIO, <i>Ministro della difesa</i> ).	9663	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sull'esosità dei prezzi praticati dal ristorante Il Principe di Milano (4-15896) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i> ).	9670
PIROLO: Sulla mancata definizione della pratica di pensione per invalidità di guerra di Michele Turco di Marano (Napoli) (4-18231) (risponde SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9664	STEGAGNINI: Sulla grave situazione finanziaria del comune di Fiesole (Firenze) a seguito del mancato trasferimento delle competenze ad esso spettanti da parte dello Stato (4-17128) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9670
RUSSO FERDINANDO: Sulle iniziative che si intendono adottare per risolvere il problema relativo alla concessione del contributo spettante agli acquirenti di immobili danneggiati dal terremoto, con particolare riferimento alla zona del Belice (Trapani) (4-16410) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9665	TAGLIABUE: Sui disagi derivanti al traffico di frontiera per la mancanza di personale addetto alla consegna dei modelli U2 presso i valichi di Brogeda (Como) e Ponte Chiasso (Como) nelle ore notturne (4-15864) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i> ).	9671
SANTI: Sulla centrale elettronucleare di Caorso (Piacenza) (4-11518) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ).	9666	TATARELLA: Per la concessione dell'autonomia all'istituto commerciale di Castelnuovo Monterotaro, attualmente sezione staccata dell'istituto commerciale di Lucese (Foggia) (4-16539) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9672
SANTI: Per l'aumento degli organici e per la definizione della retribuzione dei medici della facoltà di medicina di Genova che operano nei servizi di ambulatorio o diagnostici (4-14667) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9668	TONI: Sulla mancata applicazione della legge e degli orientamenti espressi dal Parlamento relativamente all'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (4-16380) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9672
SANTI: Per la definizione dei ruoli e delle finalità degli istituti tecnici agrari (4-16760) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9668	TRANTINO: Sull'importazione clandestina tramite la Corsica di arance di qualità Monreale provenienti dal Marocco, Algeria e Tunisia (4-17431) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ).	9674
SOSPIRI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Orlando Ronci di Santa Teresa di Spoltore (Pe-			

	PAG.		PAG.
TREMAGLIA: Sui tempi nei quali il signor Salvatore Galante, titolare del brevetto per medaglia di bronzo, potrà riscuotere l'assegno per l'anno 1981 (4-16544) (risponde SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9675	(risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9678
VAGLI: Sulla mancata nomina di Maria Pia Pieri a coordinatore dei corsi di preparazione professionale per insegnanti incaricati privi di abilitazione per la provincia di Lucca (4-17642) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	9675	VISCARDI: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali un ispettore tributario del SECIT avrebbe sporto denuncia alla procura della Corte dei conti nei confronti di un dirigente del Ministero delle finanze (4-17146) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i> ).	9679
VALENSISE: Sul mancato inserimento del comune di Reggio Calabria fra le aree di particolare tensione abitativa individuata dal CIPE ai sensi della legge 25 marzo 1982, n. 94 (4-15979) (risponde BODRATO, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i> ).	9677	ZANONE: Sui motivi per i quali non si è ancora provveduto, ai sensi della legge n. 682 del 1979, all'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra (4-15083) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	9679
VALENSISE: Per l'accoglimento del ricorso gerarchico proposto dalla maestra Elisabetta Fonte di Polistena (Reggio Calabria), avverso l'esclusione dall'assegnazione provvisoria in provincia di Reggio Calabria (4-17356)		ZANONE: Per il completamento della strada Catania-Siracusa (4-15618) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ).	9680
		ZOPPETTI: Per la definizione del ricorso presentato da Bernardino Camerlengo di Cassina de Pecchi (Milano) (4-17403) (risponde SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9680

ACCAME. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — in relazione al contratto n. 10982 del 7 gennaio 1978 (registrato il 16 giugno 1978) con la ditta Intermarine di Sarzana — quali mandati di pagamento siano stati sino ad oggi emessi, in quali date, per quali importi.

Per conoscere inoltre se un anticipo pari al 24,8 per cento dell'intero importo contrattuale (da corrisondersi subito dopo la registrazione del contratto) sia stato riscosso dall'Intermarine ed in quale data. (4-18174)

RISPOSTA. — *A fronte dell'impegno pluriennale decorrente dal 1978 al 1984, sono*

*stati emessi sul capitolo 4031 i mandati di pagamento indicati nell'elenco sottoindicato.*

*Circa, poi, le anticipazioni sul prezzo contrattuale, si precisa che esse sono state concesse in base alle condizioni stabilite dal contratto rispettivamente in data 12 settembre 1978 per lire 15.609.614.040 e successivamente in data 30 luglio 1981 per lire 600.113.100 in esecuzione dell'atto aggiuntivo, complessivamente pari al 24,52 per cento dell'intero importo contrattuale.*

*Per completezza di informazione si comunica che sono stati trattenuti su dette anticipazioni interessi per un ammontare di lire 1.550.994.795.*

#### Titoli di spesa emessi

Causale	Numero dell'ordinativo diretto	Data	Importo
1) liquidazione prima rata pari al 60 per cento provviste non ricorrenti (lire 3.314.587.800) e pari al 21 per cento componente nave (lire 58.547.744.000)	57	12-9-1978	L. 15.609.614.040
2) liquidazione seconda rata (10 per cento) importo provviste non ricorrenti (lire 5.524.313.000) .....	371	3-7-1980	» 281.634.960
	384	4-7-1980	» 30.148.185
3) liquidazione seconda rata (4 per cento) importo quattro navi .....	102	27-2-1981	» 1.031.563.120
4) liquidazione terza rata (7,5 per cento) importo una nave .....	103	28-2-1981	» 1.097.770.200
5) liquidazione quarta rata (12 per cento) importo una nave .....	329	16-6-1981	» 1.756.432.320

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

Causale	Numero dell'ordi- nativo diretto	Data	Importo
6) liquidazione prima rata provviste non ricorrenti (60 per cento di lire 449.278.000) e prima rata aggiunte e varianti (21 per cento di lire 1.574.030.000) (A.A. rep. n. 11814) .....	420	30-7-1981	L. 600.113.100
7) liquidazione quinta rata (12 per cento) importo una nave .....	70	8-2-1982	» 354.086.175
	71	8-2-1982	» 1.258.776.000
	72	8-2-1982	» 143.570.145
8) liquidazione sesta rata (12 per cento) importo una nave .....	247	19-5-1982	» 1.756.432.320
9) liquidazione settima rata (12 per cento) importo una nave .....	652	18-10-1982	» 1.736.068.785
	653	18-10-1982	» 20.363.535
10) liquidazione acconto (85 per cento) revisione prezzi prima rata provviste non ricorrenti .....	719	18-11-1980	» 688.988.650
<i>Totale pagamenti ...</i>			<i>L. 26.365.561.535</i>
<i>Importo contrattuale (decreto ministeriale del 29 marzo 1978, n. 49)</i>			<i>L. 64.072.057.000</i>
<i>Importo atto aggiuntivo (decreto ministeriale del 18 ottobre 1980, n. 538) .....</i>			<i>» 2.023.308.000</i>
<i>Importo acconto (85 per cento) revisione prezzi (decreto ministeriale 10 novembre 1980) .....</i>			<i>» 688.988.650</i>
<i>Totale impegni ...</i>			<i>L. 66.784.353.650</i>
<i>Totale pagamenti ...</i>			<i>L. 26.365.561.535</i>
<i>Differenza ...</i>			<i>L. 40.418.792.115</i>
<i>Nota: Totale interessi trattenuti per anticipazione concessa .....</i>			<i>L. 1.550.994.795</i>



AMALFITANO, BROCCA E BORRI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere —

premessi che con la legge n. 682 del 22 dicembre 1979 l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti è stata equiparata a quella dei ciechi per causa di guerra e che tale equiparazione, avvenuta per scaglioni, avrebbe dovuto completarsi a decorrere dal 1° gennaio 1982;

premessi che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, l'indennità dei grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis n. 1 cui fa riferimento la precitata legge n. 682, è stata elevata a lire 371.850, mentre quella dei ciechi per causa di guerra inquadrati nella tabella E, lettera A, del decreto medesimo è stata elevata a lire 424.000, aumenti decorrenti entrambi dal 1° gennaio 1982 —:

perché a tutt'oggi i ciechi assoluti, di cui è nota la particolare situazione in cui vivono, non hanno avuto l'adeguamento dell'indennità;

quali intendimenti si intendano perseguire ai fini dell'applicazione globale della citata legge. (4-15164)

RISPOSTA. — *In accoglimento della richiesta dell'Unione italiana ciechi, il Consiglio dei ministri nella riunione del 19 febbraio 1983 ha approvato uno schema di disegno di legge d'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di accompagnamento dei ciechi civili assoluti.*

*Con l'articolo 1 del disegno di legge anzidetto, si è provveduto ad interpretare l'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, nel senso di intendere che il ragguaglio dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti deve essere riferita, a partire dal 1° gennaio 1982, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del*

*decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella E, lettera A-bis.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

AMARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che nelle votazioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola svoltesi il 28-29 novembre 1982 gli alunni della scuola coordinata di Castel San Giorgio dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Salerno non hanno potuto eleggere la propria rappresentanza nel consiglio d'istituto a causa del rifiuto opposto dal presidente del seggio all'accettazione delle liste perché presentate in ritardo — quali iniziative intende adottare:

1) per accertare se corrisponde alla realtà la notizia secondo la quale le norme sulla partecipazione alle elezioni sarebbero state inviate dalla presidenza dell'istituto alle scuole coordinate con lettera dell'11 novembre 1982 e pervenute alla scuola coordinata di Castel San Giorgio il 13 novembre 1982, oltre la scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste;

2) per accertare eventuali responsabilità nel mancato riconoscimento del diritto degli alunni alla elezione della propria rappresentanza;

3) per indire nuove votazioni per la elezione della rappresentanza studentesca nel consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Salerno. (4-17515)

RISPOSTA. — *Le modalità di svolgimento delle elezioni a livello d'istituto sono contenute nella ordinanza ministeriale 5 ottobre 1976 a suo tempo emanata da questo Ministero ed ampiamente divulgata in occasione dei precedenti turni elettorali, svoltisi nell'istituto tecnico professionale per l'agricoltura di Salerno, senza contestazioni o lagnanze di sorta.*

*In merito alle ultime elezioni per il rinnovo della componente alunni del consiglio d'istituto del succitato istituto, si comunica che le stesse sono state regolarmente indette in data 27 ottobre 1982 con decreto del preside n. 871 nel quale, in premessa, sono richiamate anche le disposizioni succitate.*

*Secondo la documentazione acquisita agli atti di questo Ministero, detto decreto è stato inviato dal capo d'istituto ai direttori delle sedi coordinate in data 29 ottobre 1982 con nota n. 7358 nella quale si invitavano gli stessi a dare al decreto la più ampia diffusione, anche con affissione all'albo della scuola.*

*Quanto alla lettera dell'11 novembre 1982, cui fa riferimento l'interrogante, essa contiene la richiesta rivolta dal preside, in occasione di un incontro svoltosi il 3 novembre 1982, di indicare i nominativi di coloro che fossero disposti ad assumere l'incarico di componenti i costituendi seggi elettorali.*

*Si ricorda inoltre che per la presentazione delle liste l'ordinanza ministeriale del 1976 stabilisce dei termini perentori che, nel caso in questione decorrevano dalle ore 9 del giorno 8 novembre 1982 alle ore 12 del giorno 13 novembre 1982 essendo le elezioni fissate per il 28-29 novembre 1982.*

*La commissione elettorale del summenzionato istituto ha pertanto correttamente deliberato nella seduta del 20 novembre 1982 di non poter considerare per la componente, alunni delle scuole coordinate di Castel San Giorgio ed Angri (Salerno) in quanto presentate in data 19 novembre 1982.*

*Infine, in merito alla richiesta di nuove elezioni si rileva che l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, prevede la validità della costituzione degli organi collegiali anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza e che, conseguentemente, elezioni suppletive possono essere effettuate solo nei casi previsti dall'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 oppure nelle ipotesi in cui la man-*

*canza di uno o più componenti comporti una ulteriore alterazione strutturale dell'organo collegiale (circolare ministeriale 10 maggio 1978, n. 1624). Per le ragioni di cui sopra, l'ufficio scolastico provinciale di Salerno non ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

BOFFARDI. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso:

che in occasione delle celebrazioni del I° centenario dell'Istituto tecnico agrario statale « Celso Ulpiani » di Ascoli Piceno, si è svolto il convegno dei presidi degli Istituti agrari d'Italia;

che in questo convegno è stata alla unanimità approvata la mozione finale nella quale « si denuncia la situazione di disagio già creatasi negli Istituti tecnici agrari a causa del mancato recepimento delle istanze formulate nell'ultimo decennio in varie riunioni di presidi degli Istituti stessi, avvenute in occasione di convegni altamente significativi per il settore operativo agricolo nazionale;

che tutto ciò « deriva sostanzialmente da confusione di ruoli e di finalità fra Istituti agrari tecnici e professionali col prolungamento in via sperimentale dei corsi di questi ultimi fino ad un quinquennio con relativo titolo di agrotecnico »;

che inoltre vi è stato « misconoscimento delle esigenze peculiari e particolari presentate in fatto di organizzazione amministrativa e del personale docente e non insegnante degli Istituti tecnici agrari, per il buon funzionamento dei quali non può essere disatteso il trinomio scuola-azienda-convitto, che ha caratterizzato la loro nascita e ne ha accompagnato i momenti di fulgore »;

che la stessa assemblea auspica « che la riforma della scuola media superiore possa ovviare al disagio denunciato, con-

sentendo agli Istituti tecnici agrari ad indirizzo generale e specializzato una proficua attività di formazione di tecnici di adeguato livello anche in prospettiva europea, per la salvaguardia di quel patrimonio irrinunciabile che è l'agricoltura italiana »;

che, inoltre, « fa voti affinché il Ministro della pubblica istruzione disponga la partecipazione di un preside specialista del settore nella Commissione di riforma per il settore tecnico agrario » —

qual è il pensiero del Governo ed in qual modo intenda intervenire al fine di garantire il pieno rispetto della volontà espressa dai presidi degli Istituti tecnici agrari d'Italia che, peraltro, tendono a perfezionare e migliorare un settore della scuola che prepara i tecnici di domani ad operare consapevolmente in uno dei più importanti campi da cui dipende in buona parte l'economia del nostro paese.

(4-16951)

**RISPOSTA.** — Questa Amministrazione non ignora le conclusioni finali, adottate in occasione della celebrazione del primo centenario dell'istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno, e condivide pienamente l'esigenza, in quella sede ribadita, di valorizzare e tutelare l'agricoltura italiana attraverso la formazione di tecnici di adeguato livello, in grado di operare anche in prospettiva europea.

Non si ritiene, tuttavia, che al conseguimento di tale obiettivo possa essere di ostacolo la rilevata dicotomia tra istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura abilitati a rilasciare il diploma di agrotecnico.

Premesso, infatti, che l'attuale situazione è destinata a mutare con la riforma della scuola secondaria superiore, si osserva che il problema di ovviare ad una possibile confusione di ruolo tra i due tipi di istituto è stato tenuto a suo tempo presente dal legislatore: si ricorda al riguardo che la legge del 27 ottobre 1969, n. 754 — istitutiva dei corsi post-qualifica degli istituti profes-

sionali — ebbe a prevedere un'apposita commissione di esperti la quale, in aderenza ai compiti assegnatili, ha poi operato in modo da evitare la creazione di doppi canali scolastici in quelle aree ove non fosse individuabile una differenziata figura di operatore quale meta del ciclo formativo.

Nel particolare settore agrario sembrò possibile individuare un'area di attività professionale, non coincidente con quella propria del perito agrario ed in questa ottica si curò un piano di studi caratterizzato da una propria evidente fisionomia.

Il corso di istituto tecnico e quello di istituto professionale, infatti, di fronte ad una similare preparazione tecnica di base per quanto riguarda le materie tradizionali (agronomia e coltivazioni, chimica e industrie agrarie, zootecnica e fitopatologia) presentano in effetti contenuti formativi divergenti, in quanto, per l'agrotecnico si tende ad accentuare la preparazione contabile-amministrativa mirando a creare un esperto dell'attività di gestione dell'azienda agraria e dei contenuti economici e industriali dell'agricoltura, mentre al perito agrario si può attribuire un'indiscutibile superiorità per quanto si riferisce all'estimo agrario, alla topografia e alle costruzioni rurali.

In relazione appunto alle suesposte caratteristiche differenziali, è stata presentata, e già parzialmente approvata nelle competenti sedi parlamentari, una proposta di legge, da tempo sollecitata negli ambienti interessati, mirante all'istituzione di un albo nazionale degli agrotecnici.

Per quanto attiene, comunque, alle prospettive per il futuro, non pare che le preoccupazioni manifestate possano essere condivise, atteso che il progetto di riforma dell'istruzione secondaria superiore — che, com'è noto, è già stato approvato dalla Camera dei deputati — colloca l'indirizzo agrario nell'area naturalistica, matematica e tecnologica e prevede la graduale soppressione degli attuali istituti professionali, mediante la loro trasformazione in istituti della nuova scuola secondaria superiore.

Nel contesto delle misure che si renderanno possibili a seguito dell'approvazione

definitiva della suddetta riforma, particolare attenzione sarà pertanto dedicata a tutta la problematica connessa all'organizzazione ed al funzionamento degli istituti preposti al particolare settore.

Non si mancherà, infine, di prendere in considerazione la richiesta formulata a conclusione dei lavori svoltisi presso l'istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno, intesa a consentire che alla commissione preposta alla riforma dell'indirizzo tecnico agrario possa partecipare anche un preside specialista del settore.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

BOFFARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se il Governo è a conoscenza della profonda delusione e protesta dei cittadini ex-deportati del 16 giugno 1944, che a Sestri Ponente hanno manifestato in merito al mancato riconoscimento della loro deportazione, sofferenze e lavoro coatto in Germania nel campo di sterminio di Mathausen da parte della commissione preposta all'esame delle domande relative alla legge numero 791 del 18 novembre 1980.

L'interrogante, che ha vissuto con tutti i cittadini sestresi il dolore e lo sdegno di tale deportazione che ha procurato tanta sofferenza non solo a tanti lavoratori prelevati sul posto di lavoro ma alle loro famiglie e ai loro cari (parecchi deportati non hanno fatto più ritorno alle loro case), chiede se si voglia rivedere tale ingiusta decisione invitando la commissione incaricata a volere ricevere ed ascoltare gli interessati che hanno chiesto più volte di essere ricevuti senza ottenerne riscontro.

L'interrogante richiama la precedente interrogazione presentata con altri colleghi, e su questa richiesta auspica si voglia rendere giustizia a questi cittadini ex-deportati, come si è fatto per quanti hanno subito la stessa sorte in un momento ben triste della nostra storia.

(4-17063)

RISPOSTA. — Hanno diritto ai benefici, di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, i deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti designati con la sigla KZ (konzentration zenter) meglio conosciuti con il nome di campi di eliminazione nazisti o di sterminio o di annientamento (vernichtungslager) e che, pertanto, la normativa in discorso non si applica a coloro che sono stati internati negli stammlager (campi per soldati) ovvero negli oflager (campi per ufficiali) e nei normali campi di lavoro.

Ciò posto, per quanto concerne, in particolare, le istanze presentate dal gruppo di cittadini di cui è cenno nell'interrogazione, si fa presente che, in ordine alle domande sino ad ora esaminate, la commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti ha deliberato in senso negativo, poiché nella specie non si sono riscontrate le condizioni previste dalla citata legge n. 791 del 1980, in quanto i richiedenti furono condotti in un campo di smistamento presso Mauthausen, e dopo alcuni giorni furono trasferiti in campi per lavoratori civili.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CALONACI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere a che punto si trova e quando sarà definita la pratica di pensione relativa al signor Razzanelli Gino, posizione n. 622084.

La Corte dei conti ha riconosciuto, con propria decisione, che alle date delle visite collegiali del 26 marzo 1960 e 24 ottobre 1962 egli era affetto da mal di cuore e da bronchite cronica ascrivibile alla 5ª categoria.

L'interessato ha prodotto copia del certificato di leva da cui risulterebbe che il servizio di guerra ha aggravato quelle infermità. (4-17609)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 24 novembre 1960, n. 1921322, al signor Gino Razzanelli venne negato diritto a

trattamento pensionistico per assenza di infermità od esiti di pregresse affezioni di grado invalidante. Con successivo decreto ministeriale del 17 giugno 1963, n. 2013927, venne respinta istanza di revisione per aggravamento di infermità, perché non riscontrato in sede dei relativi accertamenti sanitari.

Contro i surriferiti decreti, il signor Razzanelli presentò, rispettivamente, ricorsi giurisdizionali n. 586648 e n. 622084. Riuniti in rito, i due cennati gravami furono parzialmente accolti dalla Corte dei conti. Con decisione del 14 luglio 1972, n. 85523, infatti, detta Magistratura — escluso che le pregresse affezioni malarica e renale fossero aggravate o rivalutabili e ritenuta, altresì, non classificabile la lieve iperglobulia della serie rossa — ebbe a dichiarare che il suindicato ricorrente, alla data delle visite collegiali che avevano dato luogo ai due cennati provvedimenti impugnati, era affetto dalle sole infermità note di bronchite cronica con enfisema polmonare e miocardosi con ateromasia valvolare mitro-aortica e con tachicardia ascrivibili, complessivamente, alla quinta categoria di pensione per due anni dal 26 marzo 1960 ed alla stessa categoria per quattro anni dal 24 ottobre 1962.

A seguito di tale decisione, si è dovuto procedere, quindi, ad esaminare nel merito la pratica. E ciò allo scopo di stabilire la sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio di guerra delle surriferite infermità, requisito che, come sopra specificato, non formò oggetto di valutazione in sede amministrativa e, di conseguenza, neppure in sede giurisdizionale, tanto che la stessa Corte dei conti ebbe a formulare, al riguardo, esplicita riserva.

Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, ivi compresa la certificazione probatoria di parte, non emersero, però, elementi che consentissero di collegare l'infermità bronchiale e quella cardiaca con il servizio militare e la successiva prigionia subita dal signor Razzanelli durante il conflitto 1940-1945 ed anche la commissione medica superiore, all'uopo interpellata, ebbe ad espri-

mere, nella seduta del 7 novembre 1974, parere negativo in proposito.

In conseguenza, venne emessa determinazione direttoriale del 12 aprile 1975, n. 2564672/Z, con la quale, a modifica del provvedimento impugnato, al signor Razzanelli fu negato diritto a trattamento pensionistico per le infermità note di bronchite cronica con enfisema polmonare e miocardosi con ateromasia valvolare mitro-aortica e con tachicardia, in quanto non dipendenti da causa di servizio di guerra ed inoltre perché non in rapporto alle pregresse guarite affezioni malarica e renale dal predetto sofferente in prigionia. Per gli stessi motivi, infine, non fu ammessa a pensione l'infermità lieve iperglobulia della serie rossa, affezione, questa, per altro giudicata non classificabile. La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 26 maggio 1975, fu trasmessa, il 17 giugno 1975, al comune di San Gimignano (Siena) per la notifica alla parte interessata.

Poiché il signor Razzanelli, nel frattempo, era emigrato a Poggibonsi (Siena) — senza, per altro, comunicare a questa Amministrazione il suo nuovo indirizzo — detto comune restituì, non notificato, il provvedimento di diniego in questione. Accertato l'esatto recapito del signor Razzanelli, in data 16 febbraio 1983 è stato interessato il suindicato comune di Poggibonsi perché provveda, a termini dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a notificare al predetto istante la determinazione direttoriale sopra specificata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SANTUZ.

CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIASSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere i motivi per cui non sono ancora stati predisposti i finanziamenti necessari all'attuazione della legge 18 novembre 1980, n. 791, che prevede

l'assegnazione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti. (4-14647)

RISPOSTA. — *La legge 18 novembre 1980, n. 791, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 1980, ha previsto all'articolo 1, particolari benefici nei confronti dei cittadini italiani che siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti.*

*In particolare, oltre ad assicurare a detta categoria di cittadini, il diritto al collocamento al lavoro, al godimento della assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera alle stesse condizioni previste per gli invalidi di guerra, viene istituito un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale, da concedersi agli ex deportati cittadini che abbiano compiuto 50 anni se donne o 55 se uomini.*

*L'articolo 3 della citata legge n. 791 prevede poi che le domande per conseguire i suaccennati benefici devono essere sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro.*

*Il successivo articolo 4 stabilisce che la suddetta commissione rilascia apposita dichiarazione ai richiedenti aventi diritto e aggiunge che l'iscrizione degli stessi negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, è motivo sufficiente per la delibera favorevole della commissione. Prevede infine che, nell'ipotesi di non iscrizione nei suddetti elenchi, possono essere ritenuti validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera di San Saba e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, ove non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.*

*Infine l'articolo 5, nel porre a carico dello Stato l'assegno vitalizio di cui sopra è cenno, precisa che all'onere derivante dall'applicazione della citata legge n. 791, valutato in lire tremila milioni nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento*

*iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento: Rinnovo della convenzione di Lomè.*

*Ciò premesso, si rappresenta che per far fronte al pagamento dell'assegno in questione è stato istituito per gli anni 1981 e seguenti nel bilancio dello Stato il capitolo 6173 denominato assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, (konzentration zenter), la cui gestione è stata affidata alla Direzione generale delle pensioni di guerra.*

*Per completezza di informazione si ritiene opportuno precisare che, in aggiunta allo stanziamento, previsto per l'anno 1982 in tre miliardi di lire, con legge 2 dicembre 1982, n. 888, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta ufficiale del 3 dicembre 1982, n. 333, detto capitolo è stato integrato di ulteriori cinque miliardi di lire, mentre per l'anno 1983 è stato previsto lo stanziamento di dieci miliardi di lire.*

*Si ritiene utile sottolineare che alla data del 15 gennaio 1983 sono stati inviati alla Corte dei conti sezione controllo tesoro, 1540 decreti concernenti la concessione dell'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio, mentre sono in corso le operazioni per l'invio al predetto organo, tramite la competente ragioneria centrale, di ulteriori 388 provvedimenti. Dei succitati decreti, 593 risultano già trasmessi, unitamente ai ruoli di iscrizione, alle competenti direzioni provinciali del Tesoro per le incombenze di pagamento.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra della signora Montefusco Maria Vincenza, nata il 10 marzo 1910 a Tricase (Lecce), collaterale di Albino e di Sperti Maria Rosa, deceduta il 25 aprile 1962, già titolare della iscrizione n. 1190924. (4-17043)*

RISPOSTA. — *La direzione provinciale del Tesoro di Lecce, opportunamente interessata, ha reso noto che a completamento della pratica di pensione indiretta di guerra della signora Monteduro, occorre acquisire agli atti le dichiarazioni personali della richiedente riflettenti i redditi posseduti negli anni 1980-1981 e 1982, richiesti in data 12 gennaio 1983 in sostituzione di quelli prodotti in modo incompleto.*

*Allorquando dette dichiarazioni saranno pervenute, la direzione provinciale del Tesoro di Lecce procederà all'emissione del relativo provvedimento formale da sottoporre poi agli organi di controllo per l'esame e la registrazione.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SANTUZ.

CERQUETTI, BARACETTI, CORVISIERI, BERNINI, ZANINI E BOTTARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se intende confermare al Parlamento le notizie pubblicate su annuali militari stranieri, o comunque se intende illustrare con una propria informativa i dati del problema, circa la attribuzione alle forze armate italiane del possesso dei seguenti vettori di armi nucleari:

a) esercito: vecchi missili *Honest John* e nuove sei batterie di missili *Lance* (3° Gruppo art. Missili); obici da 155 mm. e da 203 mm. con doppia capacità (1° e 9° gruppo art. pes.); mine, in numero imprecisato;

b) aeronautica: aerei F 104 con doppia capacità (3 gruppi di volo); 96 missili *Nike Hercules*;

c) marina: missili *Terrier* (in 100 unità circa, imbarcate sulle 3 maggiori navi); missili *ASROC* (imbarcati sulla maggiore unità);

se intende confermare il calcolo induttivo, condotto sul numero dei vettori, secondo il quale le testate nucleari asse-

gnate « a doppia chiave » dagli USA alle forze armate italiane ammonterebbero a circa 500 unità (da 1 a 20 kiloton, ma con una media di potenza molto bassa e che le rende adatte ad una normativa d'impiego che ne faccia « armi del campo di battaglia » e non di deterrenza), oppure se intende fornire in proposito una propria doverosa documentazione;

se intende comunque descrivere al Parlamento la configurazione ordinativa e di armamento dei reparti militari italiani destinati a operare mezzi nucleari e se intende altresì spiegare la loro connessione con la rimanente struttura operativa convenzionale delle forze armate, nonché i fatti seguenti: la dottrina d'impiego elaborata in proposito e in relazione con la più generale concezione difensiva, le misure e le dottrine circa la protezione delle truppe e del territorio nelle ipotesi di impiego di tali armi;

se intende infine illustrare al Parlamento i processi decisionali e i vincoli d'autorizzazione previsti per l'impiego di tali armi, qualora dovesse venir effettuato o da unità italiane, o dal territorio nazionale, o comunque in modi e forme che coinvolgono il Governo ed il paese;

quali sono infine le azioni del Governo, nelle varie sedi, per giungere alla riduzione dei pericoli di conflitto nucleare. (4-19013)

CERQUETTI, BERNINI, ZANINI, BARACETTI E CRAVEDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che l'intervista al Ministro della difesa, pubblicata in data odierna dal *Corriere della Sera*, sia pure in modo equivoco e confuso formula indicazioni sulla delicata questione del controllo politico del Governo italiano circa le procedure per l'impiego delle armi strategiche statunitensi da ospitare nella base di Comiso;

che altri governi di paesi ospiti di analoghe armi hanno rifiutato non soltanto la « doppia chiave », ma hanno altresì affermato il rifiuto di ogni misura che possa affermare il coinvolgimento della loro diretta responsabilità al di là della messa a disposizione degli spazi per tali basi —:

1) la natura e il carattere della affermata corresponsabilità del Governo italiano nella pianificazione degli obiettivi e nella autorizzazione all'impiego delle armi strategiche statunitensi operanti da Comiso, pur in presenza di un precedente comune rifiuto della « doppia chiave » da parte dei Governi dei paesi membri della Alleanza ospiti di tali armi;

2) le ragioni e le procedure accettate in materia da Gran Bretagna e Repubblica Federale Tedesca, nonché i motivi della eventuale difformità di comportamento del nostro e di quei Governi, anche alla luce del dibattito dottrinale in corso in quei paesi;

3) un raffronto tra le procedure che saranno proposte e codificate circa l'eventuale controllo politico sull'impiego dei Cruise previsti a Comiso, e le procedure in atto per la pianificazione degli obiettivi e per l'eventuale impiego dei sistemi d'arma a « doppia chiave » già in dotazione alle forze armate italiane, nonché quelle relative ai già previsti stazionamento fisso e rischieramento su allarme o per esercitazione di unità aeree alleate con capacità di bombardamento nucleare;

4) le ragioni della mancanza di esplicite proposte di merito davanti al Parlamento italiano, cui dovrebbe spettare ovviamente, nelle forme opportune, ogni decisione definitiva anche in questa materia tecnico-politica, non esplicitamente contemplata nella decisione più generale di accettare lo spiegamento di armi eurostrategiche nel nostro paese;

5) se non ritiene che la identificazione di varie responsabilità in merito allo impiego delle armi eurostrategiche americane, eventualmente dislocate sul nostro

territorio nazionale, aggravi la decisione della scelta della base e costituisca un ulteriore ostacolo all'avvio e allo svolgimento positivo del negoziato tra USA e URSS, al successo del quale sono vitalmente interessati l'Europa ed il nostro paese. (4-19014)

RISPOSTA. — *In primo luogo preme ribadire la posizione del Governo che è stato ed è risolutamente favorevole ad una iniziativa di politica internazionale che, attraverso una serie di negoziati con l'Unione Sovietica, da Ginevra agli START (strategic armaments reduction talks), consenta una drastica riduzione degli armamenti nucleari, la opzione zero per le forze nucleari intermedie e quindi un allentamento della tensione est-ovest.*

*Quanto alla situazione dei vettori di armi nucleari in possesso delle forze armate italiane — considerato che molti dati sono coperti da segreto e soggetti alle norme dell'accordo NATO del 18 giugno 1964 in base alle quali una serie di informazioni possono essere fornite soltanto con l'assenso degli altri paesi alleati — si comunicano le seguenti notizie.*

*L'esercito ha da tempo radiato i razzi Honest John; il gruppo artiglieria missili dispone non di sei batterie, ma di sei sistemi d'arma in totale. Esiste, inoltre, un ridottissimo numero di mine nucleari. Sempre sul campo dell'artiglieria, nessun obice da 155 millimetri ha la doppia capacità (convenzionale-nucleare) che è invece attribuita ad un numero esiguo di obici di 203 millimetri.*

*L'aeronautica dispone di velivoli F. 104 e missili SA-Nike Hercules a doppia capacità, anche se in quantità inferiore a quella indicata dagli interroganti.*

*La marina non dispone di vettori nucleari.*

*Per quanto riguarda la dottrina d'impiego essa deriva dalla già nota e più volte dibattuta strategia NATO della risposta flessibile e della difesa avanzata.*

*Quanto al numero delle testate, il quantitativo citato dagli interroganti è notevolmente superiore alla realtà. Quanto ai siste-*



*ni d'arma nucleari, non è esatto parlare di normativa d'impiego che ne faccia armi del campo di battaglia e non di deterrenza. La semplice disponibilità di armi nucleari, infatti, costituisce di per sé un effetto deterrente. La vasta gamma di sistemi disponibili, la modernità degli stessi, la loro precisione e flessibilità d'impiego contribuiscono a dare credibilità e valore a questa deterrenza.*

*Il processo decisionale relativo all'impiego delle armi nucleari avviene al massimo livello di governo secondo procedure collegiali previste in sede NATO. Nelle sedi collegiali è determinante la posizione del paese dove è collocato il vettore.*

*L'impiego dei missili Cruise — che dovrebbero essere introdotti in Italia nella primavera 1984 in caso di fallimento dei negoziati offerti all'URSS per giungere ad una eliminazione delle forze nucleari intermedie collocate a terra da parte del governo sovietico e a una rinuncia del programma di ammodernamento missilistico della NATO deciso nel dicembre 1979 — sarà regolato dalle medesime procedure. Lo stesso criterio varrà per la Germania e per la Gran Bretagna.*

*In questo quadro, l'Italia non intende delegare a nessuno le proprie responsabilità nel processo decisionale sulle armi nucleari. Ciò, oltre a rappresentare una indicazione importante per tutti i paesi terzi che possono perciò essere lanciata dal territorio italiano senza l'assenso del Governo italiano. Ed è noto che l'Italia persegue una politica, non di minaccia, ma di massima apertura alle ricerche delle intese di pace.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

**CERQUETTI, ZANINI, CRAVEDI E BARACETTI.** — *Al Ministro della difesa. — Per sapere:*

*se risponde al vero che l'aereo S 211 (addestratore della SIAI Marchetti rifiutato a suo tempo dall'AMI, ma che ha fruito recentemente di un finanziamento di 20 miliardi statuito dal CIPI) vola con*

*un motore da aereo civile, prodotto dalla Pratt-Wittney per il Cessna Citation;*

*se corrisponde al vero che tale soluzione, pur permettendo notevoli risparmi di carburante, toglie all'aereo ogni possibilità di uso militare, poiché ne riduce le prestazioni e se è vero che, proprio per tale ragione, a suo tempo l'AMI ne diede un giudizio negativo;*

*se corrisponde al vero che la soluzione di rendere « militare » il motore attuale, anche se accettata dalla ditta americana costruttrice, avrebbe tempi e costi esorbitanti, mentre la soluzione di far ricorso a un altro motore avrebbe conseguenze altrettanto onerose di modifica della cellula già sviluppata;*

*se intenda consegnare al Parlamento una perizia, da far compiere dal reparto sperimentale di volo, sul valore militare dell'aereo in questione, visto che la difesa ne avrebbe ordinati alcuni esemplari;*

*se intende concordare col settore delle partecipazioni statali e col settore privato dell'industria della difesa una programmazione coerente della attività di sviluppo di interesse delle forze armate.*

(4-19016)

**RISPOSTA.** — *Il motore impiegato sul velivolo S 211 non è quello del velivolo Cessna Citation.*

*Al riguardo si precisa che la serie dei velivoli Citation impiega le versioni JT15D-1 e JT15D-4, mentre il velivolo S 211 utilizza la versione derivata JT15D-4c che include, tra l'altro, un impianto olio acrobatico per il volo rovescio prolungato ed un sistema comando combustibile con controllo elettronico della manetta.*

*Il tipo di motorizzazione impiegato sul velivolo S 211 non è stato la causa del giudizio negativo espresso dall'aeronautica militare. Tale giudizio è derivato da una valutazione globale delle caratteristiche tecniche e della concezione addestrativa sulla quale è stato impostato il progetto che ha messo in luce la non rispondenza del veli-*

volo ai requisiti addestrativi e operativi dell'aeronautica militare.

Pertanto la Difesa non intende acquisire alcun esemplare del velivolo in questione. I programmi associati alle leggi promozionali e le relative previsioni di spesa sono dettagliatamente illustrati nelle relazioni annuali annesse alla tabella 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale l'aereo S 211 della SIAI Marchetti avrebbe ottenuto recentemente un finanziamento di 20 miliardi, 6 dei quali a fondo perduto, dallo Stato nell'ambito dei programmi per la ricerca scientifica stabiliti dal CIPI;

per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale l'aeronautica militare intenderebbe acquistare due esemplari dell'S 211;

per conoscere, in dettaglio, il contenuto dei programmi associati alle leggi promozionali per le forze armate per il 1982. (4-18995)

RISPOSTA. — *Il motore impiegato sul velivolo S 211 non è quello del velivolo Cessna Citation.*

*Al riguardo, si precisa che la serie dei velivoli Citation impiega le versioni JT15D-1 e JT15D-4, mentre il velivolo S 211 utilizza la versione derivata JT15D-4c che include, tra l'altro, un impianto olio acrobatico per il volo rovescio prolungato ed un sistema comando combustibile con controllo elettronico della manetta.*

*Il tipo di motorizzazione impiegato sul velivolo S 211 non è stato la causa del giudizio negativo espresso dall'aeronautica militare. Tale giudizio è derivato da una valutazione globale delle caratteristiche tecniche e della concezione addestrativa sulla quale è stato impostato il progetto che ha*

*messo in luce la non rispondenza del velivolo ai requisiti addestrativi e operativi dell'aeronautica militare.*

*Pertanto la Difesa non intende acquisire alcun esemplare del velivolo in questione. I programmi associati alle leggi promozionali e le relative previsioni di spesa sono dettagliatamente illustrati nelle relazioni annuali annesse alla tabella 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

CICCIOMESSERE. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere se risulta confermata la notizia pubblicata dal *New York Times* secondo la quale l'Italia avrebbe offerto basi per la « forza di pronto impiego » degli USA.

In caso affermativo, per sapere se la citata disponibilità non si ponga in netto contrasto con le linee di politica estera illustrate alla Camera dai Ministri interrogati. (4-18996)

RISPOSTA. — *Nessuna base è stata richiesta dagli Stati Uniti né è stata offerta dall'Italia per l'eventuale spiegamento della task-force USA.*

*Ciò è stato già dichiarato dal ministro degli affari esteri nell'incontro con la stampa italiana a New York il 17 febbraio 1983.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risulta confermata la notizia del versamento di 70 milioni che sarebbe stato effettuato dall'Amministrazione della difesa a favore dello ISTRID nel 1982.

Per conoscere — se la notizia risultasse confermata — quale norma, quale necessità e chi abbia autorizzato l'Amministrazione della difesa a finanziare un istituto privato proprio nel momento in cui

il Governo ha riconosciuto la necessità di ridurre la spesa pubblica e in particolare le spese superflue.

In particolare, per conoscere il pensiero del Ministro sulla compatibilità e coerenza dell'eventuale finanziamento di ricerche militari effettuate dall'ISTRID con la riduzione degli stanziamenti al CNR prevista nello stato di previsione della spesa dello Stato per il 1982.

Per conoscere infine il capitolo di bilancio nel quale è eventualmente iscritta la citata spesa. (4-18999)

*RISPOSTA.* — A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione ed in sede di erogazione di contributi a favore degli enti interessati, all'ISTRID (Istituto studi e ricerche della difesa) è stato concesso, per l'anno 1982, un contributo di 45 milioni a carico del capitolo 1171.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

**CICCIOMESSERE E MELLINI.** — Ai Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri. — Per conoscere - premesso che:

1) in data 2 giugno 1982 le signore Puggioni, Aresu e Milleddu e i signori Rutelli, Quagliariello e Buzzanca hanno affittato alle ore 12,45 una barca a motore al porto de La Maddalena e si sono trasferiti alle ore 13 nell'isola di Santo Stefano nei pressi del Club Méditerranée;

2) dopo lo sbarco si sono incamminati verso la base per sommergibili nucleari esibendo due striscioni con scritte antimilitariste che sono stati visti da tutte le imbarcazioni che transitavano nel tratto di mare prospiciente;

3) percorrendo alcuni viottoli sono giunti indisturbati sul molo dove era ormeggiata la nave americana Orion e alcuni sommergibili nucleari, a circa 150 metri di distanza da queste unità, verso le ore 14;

4) nessun cartello (ad eccezione di uno che recava la scritta *no swimming*) o reticolato o militare ha impedito l'avvicinamento dei citati sei cittadini con striscioni fino a 150 metri dalle unità nucleari;

5) solo in prossimità di una postazione militare italiana il gruppo di radicali è stato bloccato da un sottufficiale -:

il pensiero dei Ministri interrogati sulla adeguatezza delle misure di sicurezza poste a difesa della base nucleare di Santo Stefano;

se le autorità militari hanno previsto l'ipotesi di azioni di sabotaggio da parte di gruppi terroristici che senza alcuna difficoltà potrebbero raggiungere le unità nucleari provocando spaventosi danni e inimmaginabili inquinamenti radioattivi;

se le autorità politiche non ritengano, in presenza di un rischio di sabotaggio difficilmente evitabile, anche con misure sofisticate di allarme, di dover richiedere al governo americano lo sgombero della base nucleare situata nell'isola di Santo Stefano. (4-19006)

*RISPOSTA.* — La base militare dell'isola di Santo Stefano non può essere definita base nucleare, ma soltanto punto di ancoraggio per una nave appoggio a sommergibili americani incaricati di sorvegliare le vie di comunicazione del Mediterraneo. Essa ha un'estensione molto limitata, con confini prossimi al molo di attracco delle unità.

Sono state, pertanto, disposte adeguate misure di sicurezza. Il perimetro della base, non confinante col mare è recintato con un reticolato e con muro, muniti di appropriata segnaletica, che delimitano la zona interdotta. Al di fuori di tale zona la base confina con terreni di proprietà privata. Durante il giorno, il predetto limite invalicabile è controllato, sia da terra sia dal mare, da vedette della marina militare e da militari degli USA, mentre, durante la notte, tale controllo è assicurato con modalità più appropriate.

*Le persone che il 2 giugno 1982, approfittando della visita del Capo dello Stato, intendevano manifestare contro la presenza della base USA a La Maddalena sono state prontamente individuate mentre attraversavano la zona non interdetta e, solo quando hanno raggiunto la recinzione tentando di superarla, il personale di guardia ha potuto fermarle e trattenerle in attesa dell'intervento dei carabinieri, ai quali poi sono state consegnate.*

*Per quanto riguarda possibili incidenze negative nel campo della dispersione di radioattività, è stato già detto da parte del Governo che non esistono rischi specifici e che i sistemi di controllo predisposti a tale fine sono in grado di fornire la necessaria sicurezza.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

**CICCIOMESSERE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la meccanica dell'incidente che ha provocato la morte del soldato Enrico Di Litta, presso la polveriera di Nola.

*Risulta infatti che il soldato Enrico Di Litta è stato ucciso sabato 10 luglio 1982 da un colpo esplosivo da un sottufficiale.*

*Per sapere se risulti confermata la notizia relativa alle pressioni che sarebbero state esercitate per minimizzare il grave incidente e per coprire le responsabilità.* (4-19008)

**RISPOSTA.** — *Il 10 luglio 1982, alle 13,30 circa, nella caserma Diaz, sede della novecentotrentunesima sezione di magazzino di Nola (Napoli), nel locale adibito a refettorio s'intrattenevano discutendo amichevolmente dopo il pranzo, il sergente Antonio Mastropietro, comandante della guardia, i soldati Enrico Di Litta e Mingo Fringuello, guardie in turno di riposo, il caporal maggiore Mauro Balzarini, guardia libera dal servizio e il soldato Luciano Rodinò, autista di detta sezione, effettivi alla scuola di commissariato e di amministrazione ed aggregati presso lo stabilimen-*

*to veicoli corazzati di Nola per effettuare il servizio di guardia.*

*Nel momento in cui il Balzarini, il Rodinò e il Fringuello si apprestavano ad uscire dal refettorio, si udì una detonazione ed essi videro il soldato Di Litta barcollare e cadere, mentre il sergente Mastropietro stringeva in pugno la pistola d'ordinanza.*

*Non è stato possibile ricostruire gli istanti che hanno preceduto l'incidente; è certo, però, che il Mastropietro ed il Di Litta erano rimasti soli al tavolo ed avevano iniziato un colloquio molto tranquillo sulla pistola che sconsideratamente il sottufficiale aveva estratto dalla fondina.*

*Il soldato Di Litta prontamente soccorso e trasportato all'ospedale civile di Nola, vi giunse cadavere; successivamente la salma fu trasportata, per ordine dell'autorità giudiziaria, all'obitorio del secondo policlinico di Napoli, per l'autopsia.*

*L'incidente venne immediatamente notificato a tutte le autorità civili e militari e a quella giudiziaria ed è tuttora al vaglio di quest'ultima. Furono inoltre informati dell'accaduto i familiari del Di Litta, sia direttamente che tramite i carabinieri e il parroco di Borgarello (Pavia) paese di origine del militare.*

*È, pertanto, priva di fondamento la notizia secondo cui sarebbero state esercitate pressioni per minimizzare l'incidente e per coprire eventuali responsabilità.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

**CICCIOMESSERE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le sue valutazioni sull'avvenuta realizzazione di un camping balneare, riservato ai soli militari e ai loro familiari, all'interno della zona militare dell'aeronautica di Furbara.

*In questa area militare è infatti sorto un campeggio con roulottes, baracche con servizi di ogni genere, motoscafi, giochi per bambini, ombrelloni e cabine. Queste strutture sono naturalmente protette dal filo spinato e da cartelli con l'indicazione della zona militare e con il perentorio divieto d'accesso agli estranei.*

In particolare, per sapere se il Ministro ritenga ammissibile imporre agli abitanti della regione Lazio pesanti servitù militari per poi utilizzare gli aeroporti e i poligoni per le attività ricreative dei soli dipendenti della difesa. (4-19009)

RISPOSTA. — *Presso l'aeroporto di Furbara è stato costituito, a decorrere dalla stagione estiva 1981, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1981 concernente la normativa per la gestione degli organismi sprovvisti di personalità giuridica che, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, espletano attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle forze armate e dei loro familiari, un soggiorno marino, avente le caratteristiche di un campeggio per tende e roulettes, riservato ai dipendenti militari e civili dell'Amministrazione della difesa ed ai loro familiari.*

*Trattasi di attività ricreativa realizzata nell'ambito dell'infrastruttura militare, in area assolutamente decentrata rispetto alla zona operativa, che presenta carattere del tutto secondario rispetto ai compiti istituzionali devoluti al comando dell'aeroporto di Furbara e agli enti dislocati nella sua giurisdizione. Il funzionamento e la gestione di tale attività sono previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1478, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere se ha autorizzato la diffusione presso tutti i reparti di una circolare dello stato maggiore relativa all'iter del disegno di legge concernente l'aumento della indennità operativa per il personale militare delle forze armate.*

*In tale circolare si afferma infatti che il disegno di legge in oggetto sarebbe stato bloccato dall'ostruzionismo del gruppo parlamentare radicale senza fornire alcuna informazione sui motivi che hanno deter-*

*minato l'opposizione di questo gruppo politico.*

*Per sapere se il Ministro della difesa intende tollerare e avallare la citata operazione di mistificazione politica oppure informare, attraverso appositi strumenti, il personale militare sui tempi di presentazione, di deposito, di discussione del citato disegno di legge e sulle posizioni che tutte le forze politiche hanno espresso nel Parlamento sul merito del provvedimento.* (4-19010)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti, si rappresenta che in materia di indennità operativa non è stata emanata alcuna circolare né da parte dello stato maggiore difesa né da parte degli stati maggiori di forza armata del tenore indicato dall'interrogante.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

CICCIOMESSERE. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa. — Per conoscere il costo della campagna pubblicitaria a sostegno dell'intervento militare italiano in Medio Oriente lanciata sui maggiori quotidiani italiani dal Ministero della difesa in occasione della ricorrenza del 4 novembre.*

*Per sapere inoltre se non ritengano che tale celebrazione di un evento storico che costò milioni di morti al nostro paese e all'Europa appaia come un tragico ed irresponsabile auspicio per folli avventure militariste nel sud del mondo.* (4-19012)

RISPOSTA. — *Come già nel 1980 e nel 1981 il Ministero della difesa ha chiesto ai direttori di alcuni quotidiani di voler pubblicare la riproduzione del manifesto per il 4 Novembre. Nel 1980, 1981 e 1982 tutti i quotidiani hanno aderito gratuitamente alla richiesta.*

*Il manifesto del 1982 sottolinea l'impegno di parte del nostro paese ricordando*

*l'azione umanitaria e di garanzia delle forze armate in Medio oriente.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

CORVISIERI, BALDASSI, TESI, ANGE-  
LINI, BERNINI, BONCOMPAGNI, LODO-  
LINI, BARACETTI E CRAVEDI. — *Al Mi-  
nistro della difesa.* — Per sapere — pre-  
messo:

che sul *New York Times* di lunedì 15 febbraio 1982 è apparso un articolo, firmato dal professore universitario Michael Harrison, in base al quale il Governo italiano avrebbe offerto al Governo degli Stati Uniti di ospitare le basi logistiche per la *task-force*, corpo di pronto intervento costituito da centomila uomini;

che questa decisione esporrebbe il nostro paese al rischio di essere coinvolto in operazioni militari americane nell'area mediterranea e in quella mediorientale esterne all'area d'intervento della NATO —

se la notizia pubblicata dal quotidiano americano e ripresa da alcuni organi di stampa italiani corrisponda a verità.

(4-18997)

RISPOSTA. — *Nessuna base è stata richiesta dagli Stati Uniti né è stata offerta dall'Italia per l'eventuale spiegamento della task-force USA.*

*Ciò è stato già dichiarato dal ministro degli affari esteri nell'incontro con la stampa italiana a New York il 17 febbraio 1983.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che esisterebbe una norma che ordina agli operatori scolastici delle scuole materne statali di spendere il 30 per cento del sussidio dello Stato per l'acquisto di materiale didattico in ditte del sud d'Italia;

per sapere inoltre, pur non avendo niente contro il sud, se ritenga che in tale maniera gli operatori scolastici al nord sono messi in condizione di non poter controllare ciò che acquistano, in quanto lo devono fare tramite cataloghi.

Per sapere quindi se ritenga che in questo modo si rischia di spendere i soldi dello Stato, cioè di tutti gli italiani, nel peggiore dei modi;

per sapere, pertanto, se ritenga necessario abolire l'obbligo di spendere il 30 per cento del sussidio che lo Stato passa alle scuole materne per l'acquisto di materiale in ditte del sud d'Italia, evitando così che le maestre del nord debbano fare scelte su cataloghi, senza possibilità di controllo sulla validità dei prodotti. (4-16032)

RISPOSTA. — *Il vincolo imposto agli operatori delle scuole materne statali, di utilizzare il 30 per cento dei fondi stanziati dallo Stato per l'acquisto di materiale didattico presso le ditte del sud è contenuto in uno specifico provvedimento legislativo (articolo 16 legge 6 ottobre 1971, n. 853) il quale prevede anche che la quota di riserva attenga esclusivamente alla produzione e non alla commercializzazione delle forniture ed inoltre che le imprese beneficiarie siano iscritte in appositi elenchi.*

*Ai fini delle iscrizioni in detti elenchi le locali camere di commercio, industria e artigianato debbono rilasciare apposito certificato dal quale risulti che le predette ditte sono organizzate per la costruzione di articoli per la scuola.*

*Per quanto sopra, gli organi che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono preposti all'acquisto ed al rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifiche, richiedono alle ditte inserite negli elenchi sopraccennati una documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla riserva. In ogni caso, il giudizio dell'idoneità tecnica compete esclusivamente all'ufficio che ordina la fornitura.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che il cavaliere di Vittorio Veneto Ernesto Martiner Bot residente a Pavignano di Biella (Vercelli) ha ricevuto il 9 settembre una cartella esattoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Biella di lire 377.598 da pagare, relativa al 1979, e che nel 1979 scadeva il tempo utile e vani sono stati i suoi solleciti all'INPS per ottenere il modello 101 da allegare al modello 740, che fu quindi presentato allo stesso ufficio imposte con la precisazione dell'importo annuo percepito dall'INPS per la sua pensione categoria BO vecchiaia, n. 4785142, e della trattenuta fiscale fatta dall'INPS alla fonte in tutto il 1979, completando con reddito catastale di poco più di lire 1.000 della sua casetta e col reddito catastale di meno di lire 100 per i suoi terreni;

per sapere se è vero che gli impiegati dell'ufficio imposte di Biella hanno calcolato l'importo percepito dal signor Martiner Bot a titolo di pensione, ma non hanno calcolato l'importo trattenuto dall'INPS alla fonte, facendo saltare fuori così le lire 377.598 per il 1979, una « stangata » tremenda per un povero vecchio, il cui unico torto è quello di aver fatto il suo dovere verso la Patria;

per sapere infine perché l'ufficio imposte di Biella non ha chiesto all'INPS la conferma delle cifre precisate dal signor Martiner Bot e cioè l'annuo importo della sua pensione e l'annua trattenuta fiscale, preferendo invece stangarlo spietatamente, con la prospettiva di dover ipotecare, con la forza della disperazione, la casa per pagare la nefasta cartella esattoriale, avendo necessità di avere prestissimo il rimborso per mangiare. (4-16096)

**RISPOSTA.** — *Il caso segnalato dall'interrogante ha avuto origine non da una irregolare attività dell'ufficio delle imposte di Biella, bensì da un erroneo comportamento del contribuente che ha presentato una dichiarazione erronea, incompleta e non documentata.*

*Chiarita dallo stesso interessato la sua esatta posizione tributaria, sulla base anche della presentazione di una istanza in data 14 settembre 1982, il predetto ufficio delle imposte, a distanza di soli nove giorni, ha provveduto a rettificare la precedente liquidazione ed a disporre il rimborso della maggior somma non dovuta, a suo tempo iscritta a ruolo.*

Il Ministro delle finanze: FORTE.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero:

quanto denunciato su *La Stampa* di Torino del 10 novembre 1982 da una trentina di insegnanti dei corsi serali dell'istituto Sommeiller (ragionieri e informatici) che protestano per le difficoltà che ogni anno intralciano l'avvio di questi corsi;

che il Ministero rende problematica e tormentata la stessa sopravvivenza dei corsi serali, in quanto quest'anno è stato portato a trenta il numero di alunni in molte classi, con conseguenti riduzioni di classi e trasferimenti di insegnanti;

che il rigore e l'austerità sarebbero stati adottati per diminuire le spese statali per l'educazione degli adulti, e il tutto nella più completa e sbalorditiva indifferenza dei sindacati e degli insegnanti;

se non ritenga giusto difendere il posto di lavoro di questi insegnanti dei corsi serali del Sommeiller di Torino che pare non inutile. (4-17094)

**RISPOSTA.** — *La formazione delle classi nelle sezioni a funzionamento serale, istituite presso gli istituti tecnici è esclusivamente disciplinata dalla circolare ministeriale del 25 luglio 1979, n. 189, integrata con circolare ministeriale del 15 marzo 1982, n. 87., relativamente ai requisiti per l'iscrizione degli alunni alle classi stesse.*

*A norma della succitata circolare ai fini dello sdoppiamento delle classi restano fermi gli indici minimi (almeno 25 allievi per classe) fissati dal decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504 convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1972, n. 625.*

*In applicazione delle succitate disposizioni il competente provveditorato agli studi ha autorizzato nell'anno 1983 il funzionamento di 25 classi serali - sezione amministrativa - presso l'istituto tecnico commerciale Sommeiller di Torino.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - essendo passato ormai molto tempo senza cambiamenti di situazione dopo che le autorità scolastiche avevano risposto favorevolmente alla richiesta dei genitori perché nella scuola media di Orta (Novara), la III B conservasse la cattedra di lettere alla professoressa Maria Luisa Marino Righi - quali notizie siano in possesso del Ministro in proposito. (4-17627)

**RISPOSTA.** — *Il competente provveditore agli studi di Novara nel precisare che presso la scuola media di Orta da lunghissimo tempo l'attività didattica si svolge nella piena normalità, ha anche fatto presente che la classe terza B della succitata scuola non è stata assegnata all'insegnante Maria Luisa Marino Righi in quanto la stessa è attualmente in riduzione di orario per puerperio.*

*Il medesimo provveditore ha infine comunicato di essersi recato personalmente ad incontrare tutti i genitori degli alunni della scuola media di Orta con i quali ha discusso di ogni problema relativo al funzionamento della stessa, compreso quello in questione; l'incontro si è risolto con totale soddisfazione generale.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

*se è a conoscenza della clamorosa denuncia dei genitori dei bambini della scuola elementare di via Casalino a Vercelli secondo la quale è pressoché inagibile un'aula, dove quando piove l'acqua filtra all'interno;*

*se è vero che da anni si è chiesto più volte un intervento del comune e finora non è stato fatto nulla di concreto per eliminare per sempre il verificarsi di questi episodi.* (4-17750)

**RISPOSTA.** — *L'ufficio scolastico provinciale di Vercelli ha fatto presente che gli inconvenienti all'aula della scuola elementare di via Casilino, cui ha fatto riferimento l'interrogante, si sono manifestati per la prima volta nell'anno scolastico 1982-1983, ed in particolare, nel mese di novembre 1982 a causa di violenti temporali che hanno colpito la città; ciò ha reso necessario il trasferimento della classe in altro locale della scuola.*

*Il medesimo ufficio ha anche comunicato che l'amministrazione comunale di Vercelli prontamente interessata della questione dal competente direttore didattico ha provveduto ai necessari lavori di riparazione consentendo il rientro in aula degli allievi.*

*La stessa amministrazione locale infine si è impegnata a sistemare al più presto ed in via definitiva il tetto della succitata scuola.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - dopo che è entrato in vigore il decreto sui provvedimenti relativi alle pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, che potranno essere rivisti dal Ministero del tesoro su richiesta degli interessati e considerato che, per



ottenere la revisione amministrativa, gli interessati dovranno inviare l'apposita domanda al Ministero —

se non ritenga di comunicare a tutti gli aventi diritto l'iter della pratica, intendendo per la prima volta accelerare l'andamento burocratico per chi da tempo immemorabile aspetta una risposta positiva da parte dello Stato, se è vero che si tratta di un provvedimento per rendere « più snelle e più sollecite » alle volte (questa volta si fa dell'ironia senza volerlo!) le procedure relative alle pensioni di guerra da liquidare;

dato che il provvedimento trae origine dalla necessità di adeguare le vecchie strutture amministrative alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che ha sostanzialmente modificato la vecchia disciplina, se non ritenga di emanare urgentemente il decreto esecutivo mancante per dare applicazione allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

(4-17814)

**RISPOSTA.** — *L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ha previsto la facoltà del ministro del tesoro, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere alla revisione dei provvedimenti, in materia di pensioni di guerra, per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti. La stessa facoltà compete al direttore generale delle pensioni di guerra per i provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici.*

*Per la pronta e completa esecuzione delle disposizioni contenute nel succitato articolo 13 è stato emanato il decreto del ministro del tesoro 29 luglio 1982 recante: Norme regolamentari per la revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale. Tale decreto, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1982, è stato poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 novembre 1982,*

*n. 314 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.*

*Con l'anzidetto decreto regolamentare è stato organicamente disciplinato, nella più ampia tutela dei diritti degli interessati, l'istituto della revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra oggetto di impugnativa.*

*Nelle relative norme, infatti, è precisato l'iter della pratica di revisione e sono indicate le modalità di presentazione della domanda, i casi in cui la domanda stessa non può essere presa in considerazione con conseguente obbligo, da parte dell'Amministrazione, di darne comunicazione all'interessato, la procedura, l'adozione e la notifica del nuovo provvedimento, la decorrenza del più favorevole trattamento pensionistico, gli effetti della revisione.*

*Allo scopo di dare la massima diffusione al nuovo istituto e nell'intento di assicurare la migliore applicazione delle nuove norme si è ritenuto opportuno farne conoscere i criteri di applicazione alle varie associazioni di categoria (rappresentanti gli invalidi di guerra, le vittime civili di guerra, le famiglie dei caduti ed i ciechi di guerra) affinché ne informino a loro volta i rispettivi associati. Per praticità ed a titolo esemplificativo è stato anche trasmesso alle anzidette associazioni uno schema di revisione che potrà riuscire di guida agli interessati per la compilazione della domanda stessa.*

*La Direzione generale delle pensioni di guerra porrà ogni cura per l'esame accurato ed obiettivo delle richieste di riesame amministrativo dei ricorsi presentati affinché, ove ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, possano essere adottati, con la maggiore sollecitudine possibile, i provvedimenti auspicati dagli interessati. All'uopo si è già predisposta l'organizzazione amministrativa necessaria per l'espletamento degli occorrenti adempimenti.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spetta-*

colo. — Per sapere se è vero che il presidente del distretto scolastico 56, professore Franco Livolsi, avrebbe inoltrato una nuova proposta di realizzare la scuola alberghiera nell'Ossola, impiegando le strutture della colonia di Druogno (Novara), di cui ha la proprietà il consorzio del comune novarese;

per sapere infine, dato che alle precedenti proposte di Bognanco, Domodossola, Masera si è aggiunto ora anche Druogno, se il Governo non ritenga di appoggiare concretamente la realizzazione di questa scuola alberghiera così necessaria nell'Ossola. (4-17821)

RISPOSTA. — *Il Ministero del turismo e spettacolo si è dichiarato estraneo alla questione sollevata, non avendo competenza in merito all'istituzione di scuole statali, sia pure ad indirizzo alberghiero.*

*In ordine alla medesima questione, il provveditore agli studi di Novara, al riguardo interessato, ha reso noto che è stata effettivamente presentata a quell'ufficio scolastico provinciale una nuova istanza, intesa ad ottenere una sezione staccata dell'istituto professionale alberghiero di Stresa (Novara) in Druogno-Val D'Ossola.*

*Tale istanza, — sulla quale risulta essersi espresso in senso positivo il competente consiglio scolastico provinciale — potrà, tuttavia, trovare accoglimento soltanto ove non si appalesi in contrasto con le disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica, contenute nel decreto-legge del 10 gennaio 1983, n. 1.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — considerato che il notevole incremento della popolazione di Baldissero Torinese (Torino) ha determinato la necessità dell'ampliamento dell'edificio delle scuole elementari, con la conseguente necessità di nuove aule e di una attrezzata palestra; con-*

*siderato che la giunta regionale del Piemonte non ha ancora provveduto al finanziamento nel piano triennale per l'edilizia scolastica — che cosa intende fare il Governo in proposito. (4-18308)*

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare in questione, non può che ribadirsi quanto già fatto nelle analoghe interrogazioni ed in particolare che non compete a questo Ministero, bensì agli enti locali provvedere alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica.*

*Si desidera far presente tuttavia che il competente provveditore agli studi di Torino non mancherà di sollecitare l'intervento delle autorità locali per le necessità della scuola elementare di Baldissero.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e della sanità. — Per sapere — facendo seguito alla precedente interrogazione sulla situazione dei mutui richiesti dal comune di Massazza (Vercelli) per acquedotto e fognatura e per i quali il Ministro ha risposto che non sono mai pervenute le richieste alla Cassa depositi e prestiti; rilevato viceversa che le richieste di concessione mutuo sono state inoltrate con raccomandata A.R. prot. n. 1769 per la fognatura e n. 1770 per l'acquedotto, in data 22 settembre 1982 e pervenute alla Cassa depositi e prestiti in data 29 aprile 1982 come risulta dall'avviso di ricevimento, dopo che, con lodevole solerzia, l'ufficio del medico provinciale di Vercelli aveva espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere progettate sin dal 5 luglio 1982 e con altrettanta speditezza erano pervenuti i decreti del Presidente della giunta regionale n. 7533 per l'acquedotto e n. 7534 per la fognatura in data 16 settembre 1982 —*

*se il Governo non ritenga urgente la realizzazione di dette opere per la gra-*

ve situazione igienico-sanitaria in cui versa il territorio di Massazza che non può farvi fronte coi propri mezzi di bilancio assolutamente insufficienti, tenendo conto che detta urgenza è avvalorata dal fatto che si è proceduto alla realizzazione di detti progetti senza seguire la procedura della richiesta del contributo regionale sugli interessi del mutuo, accollandosi quindi il comune l'intero ammortamento. (4-18355)

**RISPOSTA.** — *Le richieste relative ai mutui indicati nell'interrogazione sono state accolte dalla Cassa depositi e prestiti, la quale con nota in data 14 febbraio 1982 ha già dato gli affidamenti di massima.*

*Devesi, per altro, precisare che le richieste di mutuo di cui trattasi non potevano essere prese in considerazione nel 1982 in quanto il comune di Massazza aveva già ottenuto mutui nel 1982 per un importo superiore (170 milioni) al plafond assegnato (150 milioni ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti).*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è vero che il comune di Buronzo (Vercelli) ha richiesto un mutuo alla Cassa depositi e prestiti di 48,5 milioni per sistemazione strade e, in caso affermativo, se non ritenga di sollecitarlo per realizzare queste opere pubbliche. (4-18597)

**RISPOSTA.** — *Il mutuo di lire 48 milioni 500 mila, chiesto dal comune di Buronzo, per sistemazioni stradali, è stato concesso con provvedimento in data 30 novembre 1982.*

*Con successiva nota del 27 dicembre 1982, è stata inviata all'ente interessato copia del predetto provvedimento con le istruzioni necessarie per l'erogazione del prestito.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

**CRAVEDI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene opportuno revocare la decisione del direttore dello stabilimento militare MACRA (Magazzino centrale ricambi auto) di Piacenza il quale ha licenziato in data 17 dicembre 1981 il giovane operaio Taina Massimo perché non « idoneo » a frequentare il 3° corso operai presso l'indicato magazzino MACRA.

La verità, secondo quanto denunciato dai sindacati, è che la condizione di non idoneità del giovane è determinata esclusivamente per l'handicap al braccio e alla gamba sinistra che lo rende leggermente claudicante; ed è strano che proprio in occasione dell'anno internazionale dell'handicappato non si riesca, da parte del Ministero, a superare barriere discriminatorie nei confronti di giovani portatori di handicaps. (4-18994)

**RISPOSTA.** — *Il giovane Massimo Taina, collocatosi in posto utile nella graduatoria degli aspiranti ai corsi allievi operai presso il magazzino centrale ricambi auto di Piacenza, è stato sottoposto, come previsto dal relativo bando di concorso, a visita medica presso il locale centro medico-legale per accertare la sua idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica di mestiere alla quale era stato assegnato (addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alle pompe di rifornimento combustibile).*

*Poiché la competente commissione medica ha pronunciato nei suoi riguardi giudizio di non idoneità all'esercizio di detta qualifica, egli ha dovuto necessariamente essere dimesso dal corso.*

*Il Taina è stato sottoposto, a seguito di un esposto presentato a suo nome e per suo conto dal centro unitario dei patronati sindacali, a visita medica di appello da parte della commissione medica collegiale di appello, istituita presso il comando dei servizi sanitari — direzione di sanità — di Firenze, che in data 15 febbraio 1982 ha confermato il predetto giudizio di inidoneità fisica.*

*Tenuto conto di ciò e considerato che il possesso del requisito di idoneità fisica al lavoro è condizione necessaria per l'am-*

missione ai corsi allievi operai, non si è reso possibile adottare alcuna favorevole determinazione nei confronti dell'interessato.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

CRAVEDI, BIANCHI BERETTA E ZANINI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che il Ministro della difesa ha giustamente concesso parte dell'area ove ha sede lo stabilimento del genio militare di Pavia, per la realizzazione della tanto attesa tangenziale —:

1) quali sono le condizioni stabilite con l'ANAS per il passaggio della tangenziale;

2) se nella costruzione del viadotto sono garantite le norme di sicurezza per l'impianto militare e per la salute degli operai occupati;

3) quali sono le prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento genio militare di Pavia;

4) se non ritiene inoltre di predisporre un rafforzamento delle attività produttive dello stabilimento, con una più concreta realizzazione e trasformazione dello stabilimento come vero supporto per la manutenzione di tutto il materiale (pale, escavatrici, apri-piste, spazzaneve e altro) in dotazione alle forze armate, e con l'aggiunta di nuove lavorazioni di carpenteria e materiale plastico. (4-19001)

RISPOSTA. — Le condizioni poste dalla Difesa all'ANAS per il passaggio della tangenziale di Pavia nella zona che interessa il locale stabilimento del genio militare sono contenute in un documento predisposto dal comando della regione militare nord-ovest. La relativa impegnativa di accettazione non è stata ancora sottoscritta da detta azienda.

Il menzionato documento pone, tra l'altro, come condizione vincolante per la realizzazione dell'opera l'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la massima sicurezza ai fini dell'incolumità del per-

sonale, dei mezzi e dei materiali operanti o parcheggiati nella zona di attraversamento del viadotto, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia allorché l'opera sarà in esercizio.

Il potenziamento dello stabilimento di Pavia è collegato alla ristrutturazione dell'area industriale della Difesa. La realizzazione del relativo programma è, per altro, condizionata alla emanazione di un provvedimento legislativo che ne disponga il finanziamento.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

FALCONIO. — Ai Ministri dell'interno e del tesoro. — Per conoscere se sono informati del grave malcontento dei ciechi civili totali, espresso sia dai vari organismi rappresentativi della categoria, sia dalle recenti assemblee di base, in seguito al mancato aggiornamento della indennità di accompagnamento istituita in loro favore con la legge 28 marzo 1968, n. 406, ai sensi della legge 22 dicembre 1979, n. 682 che equipara la detta indennità a quella dei grandi invalidi di guerra il cui importo è stato notevolmente aumentato, dal primo gennaio 1982 con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 di riordino delle pensioni di guerra.

Come è noto l'indennità di accompagnamento, liquidata ai ciechi di guerra a decorrere dal 1° gennaio 1982, è pari a lire 426.240, mentre quella dei ciechi civili totali dovrebbe essere di lire 371.850.

Ai ciechi di guerra inoltre è riconosciuto il diritto ad un accompagnatore militare; tutto questo quasi che vi fossero cecità diverse con costi differenziati.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo ha adottato od intende adottare per andare incontro alle legittime aspettative della categoria e per evitare l'aggravarsi dello stato di tensione esistente. (4-15670)

RISPOSTA. — In accoglimento della richiesta dell'Unione italiana ciechi. il Con-

siglio dei ministri nella riunione del 19 febbraio 1983 ha approvato uno schema di disegno di legge d'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di accompagnamento dei ciechi civili assoluti.

Con l'articolo 1 del disegno di legge anzidetto si è provveduto ad interpretare l'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, nel senso di intendere che il ragguglio dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti deve essere riferita, a partire dal 1° gennaio 1982, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella E, lettera A-bis.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano le motivazioni ed i dati reali che hanno impedito di dare attuazione a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nei confronti dei ciechi, che hanno espresso nei giorni scorsi, a sostegno di questo diritto e di altre rivendicazioni, una ferma protesta nei termini più civili ma di grande valore morale, che nei fatti pone la necessità di provvedimenti urgenti per la soluzione del problema attinente l'indennità di accompagnamento, e la definizione del contributo del 1982 alle Associazioni nazionali, fra cui l'Unione ciechi. (4-16450)

RISPOSTA. — *In accoglimento della richiesta dell'Unione italiana ciechi, il Consiglio dei ministri nella riunione del 19 febbraio 1983 ha approvato uno schema di disegno di legge d'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di accompagnamento dei ciechi civili assoluti.*

Con l'articolo 1 del disegno di legge anzidetto si è provveduto ad interpretare l'arti-

colo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, nel senso di intendere che il ragguglio dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti deve essere riferita, a partire dal 1° gennaio 1982, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella E, lettera A-bis.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIANDROTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che, come è noto, l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti è equiparata a quella dei ciechi di guerra; che la indennità di questi ultimi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, è aumentata — i motivi per cui a tutt'oggi non sono stati corrisposti ai ciechi civili assoluti g. aumenti dell'indennità di accompagnamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

(4-15399)

RISPOSTA. — *In accoglimento della richiesta dell'Unione italiana ciechi, il Consiglio dei ministri nella riunione del 19 febbraio 1982 ha approvato uno schema di disegno di legge d'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di accompagnamento dei ciechi civili assoluti.*

Con l'articolo 1 del disegno di legge anzidetto si è provveduto ad interpretare l'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, nel senso di intendere che il ragguglio dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti deve essere riferita, a partire dal 1° gennaio 1982, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella E, lettera A-bis.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIORI PUBLIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

1) alle forze di polizia (carabinieri, Guardia di finanza, agenti di custodia nelle carceri, polizia, ecc.) in servizio viene corrisposta l'indennità di istituto. Da molti anni una fascia di lire 130.000 mensili di detta indennità è stata resa pensionabile e pagata a tutti indistintamente gli ex appartenenti alle suddette forze, qualunque sia stata la data del loro pensionamento;

2) da vari anni ai militari in servizio nelle altre forze armate (esercito, marina ed aviazione) viene pagata l'indennità di impiego operativo, che sostituisce la indennità di istituto di polizia. Con la legge 11 luglio 1980, n. 312 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980) articolo 147 una fascia di lire 110.000 mensili di detta indennità è stata resa pensionabile, limitatamente però agli ex appartenenti alle suddette forze armate che hanno lasciato il servizio dopo il giorno 11 luglio 1980;

3) a differenza delle forze di polizia per le quali la pensionabilità dell'indennità d'istituto è stata concessa a tutti indipendentemente dalla data del congedo, nelle altre forze armate la pensionabilità dell'indennità di impiego operativo è stata concessa solo a quelli che sono stati collocati a riposo dopo il giorno 11 luglio 1980, creando una ingiustificata sperequazione con chi, pur avendo svolto lo stesso servizio, ha solo avuto la sfortuna (o il demerito) di essere nato prima o di essere stato congedato prima della suddetta data del 12 luglio 1980 per malattia, il più delle volte contratta in servizio e per causa di servizio;

4) il Ministro della difesa ha presentato un disegno di legge per l'aumento ai militari in servizio della suddetta indennità di impiego operativo ed il conseguente adeguamento della stessa per quelli in pensione, sempre però congedati dopo il giorno 11 luglio 1980, mentre non viene prevista la pensionabilità di tale

beneficio per quelli che non ne godono (congedati prima del 12 luglio 1980) —

se tali fatti siano compatibili con i principi di eguaglianza della nostra Costituzione e quali provvedimenti il Governo intenda assumere per eliminare tali disparità di trattamento. (4-14354)

RISPOSTA. — *Con le leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505 la quota pensionabile della indennità di servizio d'istituto è stata elevata, rispettivamente, a lire 80 mila mensili a decorrere dal 1° marzo 1977 ed a lire 110 mila mensili a decorrere dal 1° aprile 1978. Le nuove misure sono state applicate soltanto nei confronti del personale in attività di servizio mentre in favore del personale in quiescenza è stato previsto un diverso beneficio. Con l'articolo 114 della legge n. 312 è stata definitivamente estesa la pensionabilità della indennità suddetta all'intera misura spettante all'atto della cessazione dal servizio, limitando il beneficio al solo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge.*

*Anche in tal caso la mancata applicazione della suddetta disposizione al personale in quiescenza ha formato oggetto di specifiche richieste di modifiche volte ad eliminare la sperequazione che si sarebbe venuta a determinare nell'ambito delle stesse categorie di pensionati in relazione all'epoca di cessazione dal servizio.*

*Ciò posto, va evidenziato che, a seguito della introduzione nel settore del pubblico impiego del meccanismo di perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, in sostituzione delle riliquidazioni individualizzate, i trattamenti pensionistici seguono un'autonoma dinamica rispetto a quella dei trattamenti di attività di ciascun settore. Pertanto i miglioramenti retributivi del personale in servizio, normalmente non sono più estesi al personale in quiescenza alla data di decorrenza degli stessi, a meno che non sussistano particolari ragioni che possano giustificare tale estensione. Il miglioramento dei trattamenti pensionistici consegue per via indiretta mediante l'applicazione dell'indice di ag-*

gancio alla dinamica delle retribuzioni. L'applicazione di detto meccanismo non ha consentito un integrale riequilibrio dei trattamenti pensionistici, per cui si è venuta a determinare nel tempo una progressiva differenziazione nell'importo della pensione del personale cessato dal servizio in differenti periodi. Si è pertanto reso necessario affrontare il problema di riequilibrio di tali trattamenti ed a tal fine è stata costituita un'apposita commissione di studio presso il dipartimento per la funzione pubblica.

Accertata l'impossibilità di pervenire in tempi brevi ad una soddisfacente soluzione del problema a causa della mancanza di disponibilità finanziarie, al fine di non disattendere le aspettative del personale interessato, il Governo ha approvato uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 3370), con il quale viene previsto un parziale allineamento dei trattamenti pensionistici del personale statale mediante la concessione di aumenti percentuali, articolati per fasce di importi in relazione alle diverse epoche di cessazione dal servizio, graduati in misura tale da contenere il relativo onere entro i limiti compatibili con l'attuale situazione finanziaria.

In considerazione di quanto sopra, non si ritiene possano trovare accoglimento iniziative di carattere settoriale volte a rivalutare il trattamento pensionistico di particolari categorie in quanto sarebbero in contrasto con l'esigenza di affrontare e risolvere i problemi del personale in quiescenza in una visione globale.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FIORI PUBLIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

se ritenga giusto che agli affittuari delle case di proprietà della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali gestita dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro debba essere richiesto il pagamento di un canone il cui ammontare viene

rapportato a quanto stabilito dalla legge n. 392 in materia di equo canone;

se non ritenga che tale richiesta, legittima nei rapporti tra privati o comunque nei rapporti di tipo privatistico, non sia invece illegittima se formulata da enti di diritto pubblico tenuti per legge a svolgere la propria attività a soli scopi sociali;

se non ritenga che tale illegittimità si presenti ancora più manifesta se si tiene presente che gli affittuari dipendenti degli enti locali si vengono a trovare « vittime » di attività speculative di un ente che è invece sorto per tutelare la congruità della loro previdenza;

se pertanto il Ministro del tesoro non ritenga urgente richiedere al Consiglio di Stato un parere sull'applicabilità della legge n. 392 alle case del patrimonio pubblico. (415272)

RISPOSTA. — Ad avviso di questo Ministero, le casse pensioni debbono essere escluse dal novero degli enti pubblici che gestiscono esclusivamente forme di previdenza e assistenza a soli scopi sociali. Al riguardo va precisato che le varie forme di investimento patrimoniale che le stesse casse sono tenute, per legge, ad effettuare, sono previste e disciplinate da specifiche disposizioni di legge, in particolare dalla legge del 13 giugno 1962, n. 855 e che le relative procedure sono soggette alla normativa propria delle Amministrazioni dello Stato.

È da evidenziare che, proprio allo scopo specifico di tutelare la congruità della previdenza, per la quale, certamente, non sarebbe sufficiente il solo gettito contributivo, la Direzione generale degli istituti di previdenza, com'è noto, nel predisporre il piano di investimenti delle disponibilità annue, ha sempre perseguito e persegue, con particolare impegno, pur nella difficile situazione generale, gli indirizzi programmatici della politica economica e sociale, utilizzando le risorse delle casse, non a fini speculativi, ma solo per garantire e migliorare le prestazioni agli attuali e futuri iscritti e fornire

alle collettività amministrate un servizio più efficace, che consenta di meglio corrispondere alla domanda previdenziale, per il perseguimento di fini sociali.

A tale esigenza risponde, proprio, il gettito delle nuove entrate, in dipendenza dell'applicazione della menzionata legge n. 392, in base alla quale, i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo di proprietà delle casse pensioni amministrate, che prima di detta applicazione, sono stati sempre determinati dai competenti uffici tecnici erariali, sono stati rideterminati sulla base dei parametri e dei coefficienti stabiliti dalla legge stessa.

Infine, è opportuno rilevare che le casse pensioni, nel campo della loro attività di investimenti patrimoniali, sono soggette alle stesse norme fiscali che riguardano i privati, e sottoposte, pertanto, al pagamento dei relativi tributi: IRPEG (imposte sui redditi delle persone giuridiche), ILOR (imposta locale sui redditi), INVIM (incremento valore immobiliare), tassa di registro.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

GARZIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

che l'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », istituito con legge 6 agosto 1967, n. 699, doveva essere soppresso entro l'11 luglio 1981 così come previsto espressamente dall'articolo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che il relativo incomprensibile ritardo sta creando seri e giustificati malumori tra gli iscritti al « fondo » causa i rilevanti danni economici ed i mancati riconoscimenti assicurativo-previdenziali loro derivanti;

che, nel frattempo, si sta perpetrando una truffa economica, ai danni del suddetto personale, per il conteggio illegittimo, seppure provvisorio, delle pensioni e buonuscita effettuato, non sull'ultimo stipendio effettivamente percepito in riferi-

mento al riconoscimento nei livelli retributivi derivanti dall'applicazione della legge n. 312 del 1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 310 del 1981, bensì, sulla base di un maturato economico ricostruito fittiziamente poiché calcolato col vecchio sistema dell'anzianità, parametri, classi e scatti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

che tale truffa diventa scandalosa in quanto, dovendosi riliquidare le pensioni concesse fin dal gennaio 1978, gli importi dovuti nel frattempo sono stati erosi di molto dall'inflazione, non prevedendosi, d'altronde, un'attuale norma risarcitoria dello Stato a copertura, seppure parziale, di così palese danno subito;

che i benefici di esodo previsti dall'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarebbero disattesi da tutto il personale interessato proprio perché la non preventiva soppressione del « Fondo quiescenza del personale del lotto », creerebbe il ragionevole dubbio di dover subire, ancora chissà per quanto tempo, le truffe economiche suaccennate —:

quali reali motivazioni hanno impedito finora l'approvazione definitiva del provvedimento approntato dalla direzione centrale entrate speciali per la soppressione del più volte accennato « fondo » e se non si ritenga quanto avvenuto una inadempienza da parte del Governo verso un obbligo di legge;

quali immediate iniziative il Governo intenda assumere perché eventuali individuabili volontà ostative siano superate, e se non ritenga doveroso preventivare qualche istituto risarcitorio per i danni economici subiti dagli interessati. (4-16701)

RISPOSTA. — *I problemi connessi alla soppressione dell'ente Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, sono da considerarsi alla base del maggior tempo richiesto per la emanazione del provvedimento cui è rivolta l'attenzione dell'interrogante, in ciò dovendosi anche aver riguardato alla necessità di acquisire il previsto parere del Consiglio di*



Stato e di risolvere ogni altra questione relativa alla quantificazione dell'onere a carico del bilancio pubblico.

Superati tutti gli aspetti tecnici che si erano presentati, è stato possibile provvedere alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 946, che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 1982, per cui si può assicurare che già da tempo gli uffici competenti sono stati posti in grado di provvedere alla riliquidazione delle pensioni e delle indennità di buonuscita in favore del personale del lotto, in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

GUARRA. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere se risponde al vero che alcune centinaia di operai assunti direttamente dalle ferrovie dello Stato - compartimento di Reggio Calabria - con contratto a termine per lo svolgimento di mansioni varie stiano per essere licenziati nonostante le ragioni per le quali venne disposta l'assunzione persistano.

Per sapere se non ritenga di dover disporre la permanenza in servizio e la riassunzione per quelli già licenziati onde far fronte alle numerose esigenze del servizio che certamente subirebbe effetti negativi dalla mancanza di addetti.

(4-10227)

RISPOSTA. — In seguito ad attente indagini esperite presso il compartimento di Reggio Calabria, è risultato che l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha stipulato soltanto 18 convenzioni - ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 - con le quali è stato affidato ad altrettante persone fisiche, per il periodo invernale 1980-1981, l'espletamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria.

Nello stesso anno 1981, inoltre, sempre per esigenze stagionali, alcune imprese ap-

paltatrici di servizi per conto delle Ferrovie dello Stato hanno effettivamente assunto alcuni lavoratori (esattamente otto), con contratto a tempo determinato, i quali, alla scadenza contrattuale, hanno cessato le loro prestazioni. Pertanto, si può assicurare che nell'ambito del compartimento di Reggio Calabria non sono stati assunti direttamente dall'Azienda ferrovie dello Stato operai con contratto a termine.

Per altro, tale forma di assunzione sarebbe stata illegittima, in quanto in contrasto con quanto esplicitamente disposto dal terzo comma dell'articolo 33 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Il Ministro dei trasporti: CASALINUOVO.

LAMORTE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso:

che gli ex dipendenti dell'INAM, delle Casse mutue dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti, transitati alle unità sanitarie locali dal 1° gennaio 1981, sono ancora in attesa di riscuotere competenze maturate per indennità di anzianità;

che gli stessi dipendenti lamentano di non aver riscosso neppure l'indennità « una tantum » prevista dai regolamenti di previdenza e quiescenza degli enti mutualistici di provenienza -

le regioni che hanno impedito all'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro di versare all'INADEL gli importi per indennità di anzianità maturati dal personale dei soppressi enti mutualistici.

La prolungata ed ingiustificabile inerzia del predetto ufficio liquidazioni, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, crea evidenti ed ingiusti danni ai dipendenti interessati, considerato che, sin dal mese di marzo 1981 e successivamente nel giugno dello stesso anno, il Commissario liquidatore dell'INAM ed i Commissari delle Casse mutue dei commercianti, arti-

giani e coltivatori diretti, hanno rimesso all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro gli importi maturati presso i fondi integrativi da ciascun dipendente per indennità di anzianità. La mancata attuazione di quanto previsto dall'articolo 76, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 non consente all'INADEL di corrispondere — entro un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni — agli interessati le eccedenze fra l'importo versato dal suddetto ufficio per indennità maturata e l'importo teorico determinato dall'INADEL, secondo le disposizioni del proprio ordinamento, il cui ammontare in alcuni casi è abbastanza consistente.

L'interrogante chiede altresì di conoscere i motivi che hanno impedito all'ufficio liquidazioni di provvedere a restituire la indennità « *una tantum* » prevista dai rispettivi regolamenti di previdenza e quiescenza ai dipendenti dei soppressi enti mutualistici, i quali, iscritti obbligatoriamente alla CPDEL dal 1° gennaio 1981, non hanno esercitato né intendono esercitare l'opzione a favore dell'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. Il Ministero del tesoro si è infatti appropriato delle disponibilità finanziarie esistenti presso i fondi integrativi dei soppressi enti mutualistici, che venivano, fra l'altro, alimentati con contribuzione a carico dei dipendenti stessi. La mancata restituzione, a termine di regolamento, a suo tempo approvato, per quanto concerne l'INAM, con decreto interministeriale 17 aprile 1969, secondo coefficienti tabellari stabiliti dal regolamento stesso, costituisce, nei confronti dei dipendenti transitati alle unità sanitarie locali, una palese e grave penalizzazione. (4-18235)

RISPOSTA. — *Il problema sollevato dall'interrogante si inquadra in quello più generale del trasferimento dell'indennità di fine servizio, oltre che all'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), anche alle gestioni previdenziali dell'ENPAS e degli altri enti pubblici, rispetti-*

*vamente per il personale trasferito alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici medesimi. Permangono tuttora difficoltà di carattere operativo, per altro non superabili in via amministrativa, connesse alla varietà di situazioni normative che in atto caratterizzano l'erogazione dei predetti trattamenti di fine servizio.*

*Risulta, infatti che taluni enti mutualistici hanno, a tali fini, stipulato polizze di assicurazione che, secondo le condizioni contrattuali, possono essere svincolate soltanto all'atto della cessazione dal servizio del personale interessato, altri enti mutualistici, sempre agli stessi fini, hanno provveduto a costituire accantonamenti virtuali mediante semplice esposizione delle relative situazioni patrimoniali, mentre altri ancora hanno destinato, ai fini medesimi, appositi fondi ovvero investimenti immobiliari.*

*Ne deriva che le disposizioni legislative delle quali si invoca la sollecita applicazione, non possono trovare, almeno per il primo gruppo di enti, immediata e concreta attuazione, senza un intervento legislativo che regoli lo svincolo degli accantonamenti delle quote di indennità di fine servizio costituiti mediante polizze di assicurazione.*

*Per quanto concerne, invece, il trasferimento alle competenti gestioni previdenziali dei trattamenti di fine servizio per il personale degli enti mutualistici, che hanno provveduto a costituire accantonamenti reali ovvero soltanto virtuali, sono state impartite opportune istruzioni ai settori di attività liquidatoria in cui si articola l'ufficio liquidazioni, per la predisposizione di apposite schede individuali dalle quali risulti il maturato economico di ciascun dipendente all'atto del trasferimento, nonché per la determinazione del fabbisogno finanziario globale dell'operazione, non potendosi escludere l'eventualità di dover fare ricorso alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (prelevamento dall'apposito conto di tesoreria).*

*Trattasi, in ogni caso, di elaborazioni particolarmente complesse, interessanti oltre 38 mila unità di personale trasferite alle*

varie aree di destinazione, che richiedono tempi certamente non brevi, dovendosi procedere — non avendovi ottemperato a suo tempo i commissari liquidatori degli enti — all'esame della posizione di ciascun dipendente per acquisire una serie di dati di carriera e riguardanti il pregresso trattamento economico.

È da notare che le norme regolamentari dei soppressi enti mutualistici prevedono la corresponsione dell'indennità una tantum solo in caso di cessazione dal servizio del personale interessato, per cui anche in questo caso permangono le già evidenziate difficoltà di carattere operativo.

Per completezza di informazione, si aggiunge che è stato predisposto apposito disegno di legge d'iniziativa governativa (n. 2621/Senato), che disciplina in modo organico e completo la materia dei trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato, nel cui ambito trovano soluzione anche i problemi sollevati con l'interrogazione.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

LODI FAUSTINI FUSTINI. — Ai Ministri del tesoro e dell'interno. — Per sapere:

se sono a conoscenza dello stato di malcontento esistente tra i ciechi civili che ha dato luogo a una vasta mobilitazione della categoria;

se risponda al vero che, a distanza di un anno dall'approvazione della legge, non venga corrisposto l'aumento dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili stabilita dalla legge stessa; che le prefetture non applichino la norma prevista dalla legge in base alla quale la concessione della pensione ai ciechi ventesimisti doveva essere disposta alle stesse condizioni previste per i ciechi assoluti;

quali disposizioni urgenti intendano adottare perché le leggi approvate dal Parlamento siano applicate correttamente senza costringere intere categorie di handicap-

pati ad attese lunghissime e a notevoli disagi ogni qual volta riescono ad ottenere leggi che tendono a realizzare i principi di maggiore giustizia ed equità. (4-16706)

RISPOSTA. — In accoglimento della richiesta dell'Unione italiana ciechi, il Consiglio dei ministri nella riunione del 19 febbraio 1983 ha approvato uno schema di disegno di legge d'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di accompagnamento dei ciechi civili assoluti.

Con l'articolo 1 del disegno di legge anzidetto si è provveduto ad interpretare l'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, nel senso di intendere che il ragguglio dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti deve essere riferita, a partire dal 1° gennaio 1982, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella E, lettera A-bis.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MENZIANI, BORTOLANI E MARABINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui versano alcune delegazioni regionali della Corte dei conti.

In particolare la delegazione dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, si trova sull'orlo della paralisi avendo un arretrato di ben 67.000 atti da esaminare.

La delegazione, che dovrebbe disporre di 45 dipendenti, ne ha solo 13 (compresi due commessi-uscieri).

Nonostante il lodevole impegno e lo spirito di sacrificio della direzione e del personale, la registrazione dei decreti di pensionamento comporta un tempo medio di oltre 18 mesi, essendo disponibile una sola persona per l'esame istruttorio.

Gli interroganti chiedono come il Presidente del Consiglio intenda provvedere

per eliminare questo grave stato di disagio che reca ingiustizia a tanti cittadini e offre una immagine dello Stato del tutto non adeguata ad un moderno paese civile. (4-15458)

**RISPOSTA.** — *L'arretrato esistente presso alcune delegazioni regionali della Corte dei conti, è conseguenza della assoluta insufficienza dell'organico di magistratura ed amministrativo: infatti, alle accresciute esigenze, determinate, negli ultimi anni, dalla dilatazione delle competenze della Corte dei conti si è dovuto far fronte con le esigue disponibilità già esistenti essendo mancato un adeguato incremento della dotazione organica del personale.*

*Misure volte ad adeguare lo stato giuridico ed economico dei magistrati della Corte a quello degli altri organi tradizionalmente collocati sullo stesso piano sono contenute nel disegno di legge n. 1427, approvato in sede referente dalla I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, per il quale si auspica una sollecita conclusione dell'iter parlamentare.*

*Per quanto riguarda l'organico del personale amministrativo, limitati interventi sono stati di recente disposti al fine di corrispondere alle esigenze delle sezioni riunite della Corte dei conti nonché alle esigenze connesse con il riordinamento delle pensioni di guerra, e con la istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale. L'adeguamento della dotazione organica, che consentirà di procedere ad un idoneo potenziamento degli uffici centrali e periferici dell'istituto, è previsto dall'articolo 12 del disegno di legge n. 3539 già approvato dal Senato della Repubblica ed attualmente all'esame della Camera dei deputati: tale articolo prevede espressamente, tra l'altro, che i posti portati in aumento vengano assegnati, con priorità, alle sezioni e delegazioni regionali e che nei bandi dei concorsi, da indire per la copertura di tali posti, possa essere stabilito l'obbligo per i vincitori di prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni negli uffici delle sezioni e delegazioni regionali della Corte.*

*Tanto premesso si comunica che presso la delegazione regionale per l'Emilia-Romagna sono attualmente assegnate le seguenti unità di personale: tre magistrati, tra i quali due assegnati contemporaneamente all'ufficio distaccato di Parma, 12 impiegati amministrativi e 13 impiegati distaccati dalle amministrazioni controllate.*

*Una volta intervenuta l'approvazione parlamentare del citato disegno di legge n. 3539 ed a seguito dell'espletamento dei concorsi di ammissione per i posti portati in aumento, si provvederà a raddoppiare, mediante nuove assegnazioni, la consistenza numerica del personale amministrativo attualmente in servizio presso la suddetta delegazione regionale.*

*È da rilevare, comunque, a conferma del lodevole impegno profuso dal personale assegnato alla medesima delegazione, che l'arretrato degli atti da esaminare, al quale fa riferimento l'interrogante, si è ridotto, di recente, di circa diecimila unità.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: ORSINI.

**MILANI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali disposizioni il Ministro abbia emanato per consentire ai militari di leva eletti nei consigli circoscrizionali di espletare con la necessaria disponibilità di tempo il proprio mandato elettorale. Pare infatti incomprensibile la limitazione delle facilitazioni concesse (avvicinamento alla propria sede abituale) ai soli presidenti di consiglio circoscrizionale, laddove con le elezioni del 1981 i consigli circoscrizionali stessi sono stati per la prima volta eletti direttamente dai cittadini, attribuendosi così ad ogni consigliere un mandato da espletare nell'interesse di tutta la cittadinanza.

(4-18993) (4-19004)

**RISPOSTA.** — *Le vigenti disposizioni, impartite in relazione alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382, prevedono*

*l'avvicinamento dei militari (di leva o richiamati) eletti presidenti di circoscrizione alla sede di residenza o il più prossimo possibile alla stessa, in relazione all'esistenza nella zona di enti o reparti di ciascuna forza armata. Tali disposizioni sono applicate anche nei riguardi di coloro che sono stati eletti consiglieri circoscrizionali, compatibilmente, però, con le esigenze di servizio.*

*L'estensione a questi ultimi delle agevolazioni concesse senza limitazioni solo ai presidenti dei consigli circoscrizionali, non sembra opportuna in quanto, tenuto conto del numero degli enti locali interessati e di quello degli eletti, essa potrebbe creare seri problemi di impiego del personale militare.*

*Va anche tenuto presente che il trasferimento del personale in questione a reparti dislocati nelle sedi in cui esso esercita la pubblica funzione oltre che comportare, anch'esso, problemi di impiego per un presumibile accentramento di personale in un limitato numero di sedi, potrebbe in concreto rivelarsi impossibile per la distribuzione geografica degli enti e dei comandi delle forze armate. Le richiamate disposizioni prevedono anche che ai militari eletti nei consigli comunali e circoscrizionali siano concessi licenze o permessi tutte le volte che la loro presenza sia necessaria per adempiere al mandato.*

*Non risulta che agli interessati sia impedito di poter svolgere il mandato in parola, dal momento che viene assicurata dai comandi tutta la collaborazione necessaria, compatibile con le esigenze di servizio.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale fondamento abbia la notizia riportata dall'autorevole quotidiano statunitense *New York Times* il 15 febbraio 1982, secondo cui il Governo italiano avrebbe offerto alle autorità americane la disponibilità di basi dislocate sul territorio nazionale per l'impiego della cosiddetta *task force*.

Per sapere pertanto se il Governo abbia intenzione di coinvolgere il paese e le forze armate italiane in compiti, sia pure di semplice supporto logistico, relativi a teatri di operazioni militari diversi da quelli previsti dal trattato istitutivo della NATO, e per finalità affatto differenti da quelle che sono alla base di tale trattato.

Per sapere, infine, se il Governo abbia valutato le gravi ripercussioni che una tale scelta potrà comportare nelle relazioni tra l'Italia e i paesi del Mediterraneo, cui evidentemente è diretta la minaccia costituita dalla *task force*, e se abbia posto delle condizioni alle autorità USA per l'utilizzo delle basi in territorio italiano. (4-18998)

RISPOSTA. — *Nessuna base è stata richiesta dagli Stati Uniti né è stata offerta dall'Italia per l'eventuale spiegamento della task-force USA.*

*Ciò è stato già dichiarato dal ministro degli affari esteri nell'incontro con la stampa italiana a New York il 17 febbraio 1983.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se siano vere le notizie riportate dal quotidiano *Paese Sera* del 9 marzo 1982, circa la disponibilità di impianti e aereomobili militari per l'addestramento di paracadutisti dilettanti, alcuni dei quali risultati con precedenti penali per attività eversive nell'ambito della destra neofascista.

In particolare, il 5-6 dicembre 1981 si sarebbero lanciati da un velivolo militare all'aeroporto di Pisa Giulio Ferrari (già vicesegretario del Fronte della Gioventù, con precedenti per attentati e possesso di armi improprie e fondatore dei « combattenti nazional-europeistici »), Luca Castro (già attivista del FdG e condannato per rapina e per la partecipazione al campo paramilitare di Ala di Trento), Claudio di Stefano (condannato dal

tribunale di Trento per possesso e trasporto di armi) e Gianfranco Peroncini (con precedenti legati agli incidenti di Milano del 12 aprile 1973, costati la vita all'agente di pubblica sicurezza Marino). L'istruttore dei giovani paracadutisti sarebbe Dario Macchi, condannato a due anni e nove mesi di reclusione per il campo paramilitare di Ala di Trento.

L'interrogante chiede pertanto di sapere come sia stato possibile che i giovani neofascisti siano stati ammessi ad un corso per cui è richiesta la presentazione del certificato penale, e se il Ministero ritenga opportuno continuare a mettere a disposizione gli impianti militari per l'addestramento dei terroristi neri. (4-19000)

RISPOSTA. — *L'attività aviolancistica cui si riferisce l'interrogante, svoltasi con aereo civile (e non militare) nei giorni 11 e 12 dicembre 1981, è stata effettuata a cura dell'associazione nazionale paracadutisti d'Italia, alla quale la scuola militare di paracadutismo ha fornito i paracadute e l'ufficiale addetto al controllo, i cui compiti sono limitati ad accertare che:*

*il pilota dell'aereo sia in possesso dei requisiti prescritti;*

*l'aeromobile sia abilitato al lancio di paracadutisti;*

*i paracadute impiegati, se non militari, siano omologati da registro aeronautico italiano.*

*L'accertamento del requisito della mancanza di precedenti penali compete alla predetta associazione e non all'Amministrazione militare.*

*All'attività aviolancistica hanno partecipato, tra le persone indicate nell'interrogazione, soltanto Giulio Ferrari e Claudio Di Stefano.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

MILANI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere se e quando il Ministro in-*

*tenda presentare la relazione sullo stato della disciplina militare per l'anno 1981, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.*

Per sapere inoltre se, nell'ambito di tale relazione, il Ministro intenda informare il Parlamento sullo stato della disciplina nell'Arma dei carabinieri, specificando il numero e la qualità delle punizioni inflitte, e la loro ripartizione secondo il grado dei militari puniti. (4-19002)

RISPOSTA. — *La relazione sullo stato della disciplina militare per l'anno 1981, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a suo tempo inviata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, è stata opportunamente corredata dal prospetto riepilogativo delle infrazioni disciplinari commesse dal personale dell'arma dei carabinieri dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1981.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

MILANI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo cui sarebbero stati avviati lavori di ampliamento della base NATO di Codogné, in provincia di Treviso.*

Per sapere in particolare se intendano installare nella base di Codogné nuove armi nucleari di teatro, od altri ordigni nucleari o a radiazioni rinforzate. (4-19003)

RISPOSTA. — *Il sito di Codogné (Treviso) è attualmente interessato a lavori di miglioramento del sistema di sicurezza (nel quadro del programma NATO long range security programme) e degli impianti sportivi allo scoperto (per l'addestramento fisico del personale militare).*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

MILANI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere se - in base agli articoli*

18 e 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e al regolamento di attuazione delle rappresentanze militari — si possa configurare un obbligo per i militari di partecipare alle elezioni per gli organismi della rappresentanza.

Per sapere, pertanto, quali siano le norme che autorizzino tale interpretazione della legge e del regolamento, e se vi siano circolari o comunque disposizioni del Ministro o dei capi di stato maggiore affinché una tale interpretazione sia accolta dai comandi.

Per sapere, infine, se risulti al Ministro che alcuni comandi avrebbero effettivamente costretto militari alle loro dipendenze a partecipare alle operazioni di voto. (4-19005)

*RISPOSTA. — L'obbligo di partecipare alle elezioni della rappresentanza militare è sancito dall'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.*

*Come ha già precisato il Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema del predetto regolamento, l'obbligo in questione è sanzionato disciplinarmente, come tutte le altre possibili violazioni delle norme di legge e regolamentari sulla rappresentanza militare, alla stregua di grave mancanza, comportante, quindi, l'applicazione di conseguenti punizioni.*

*Relativamente all'ultima parte dell'interrogazione non risulta che i comandanti abbiano esercitato opera di costrizione sul personale militare, mentre è da ritenere che rientra nei loro doveri porre i propri dipendenti nelle condizioni di evitare violazioni alle norme regolamentari; pertanto eventuali iniziative a tal fine rientrano nella normale competenza di chi svolge azione di comando.*

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

MILANI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

1) se risponda a verità quanto riportato da alcuni organi di stampa circa la

circolare interna dell'aeronautica militare con la quale si richiedono piloti militari volontari per l'addestramento quali « navigatori operatori di sistema » sul velivolo *Tornado*, nonostante le attuali carenze di piloti militari più volte lamentata dal capo di stato maggiore dell'aeronautica militare e l'elevato costo che la forza armata deve sostenere per la formazione di ciascun pilota;

2) se questa situazione di « emergenza » non sia dovuta alla mancanza attuale di una normativa che consenta l'inquadramento dei navigatori e quindi anche il loro reclutamento ordinario come avviene per tutte le altre categorie di ufficiali;

3) se il Ministro intenda sanare questa situazione, considerato che esistono numerosi ufficiali che, dopo corsi di qualificazione all'estero, svolgono la funzione di « navigatori » presso reparti operativi della forza armata senza un'adeguata regolamentazione e quindi senza una tutela giuridica opportuna;

4) se risulti che l'impiego di piloti quali navigatori sia considerato in altri paesi che adottano il velivolo *Tornado* pericoloso ai fini delle capacità professionali dei piloti (per le assenze per lunghi periodi di addestramento specifico di pilotaggio), oltre che antieconomico, per la necessità di un doppio addestramento per lo stesso individuo in due compiti che non hanno nulla in comune. (4-19011)

*RISPOSTA. — La Difesa ha già predisposto uno schema di disegno di legge, sul quale è stata già richiesta la occorrente adesione del Ministero del tesoro, per introdurre nel ruolo normale degli ufficiali navigatori in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare la specialità di navigatore militare. Nei riguardi degli interessati troverà applicazione tutta la normativa concernente il trattamento giuridico-economico e professionale del personale del ruolo naviganti normale con brevetto di pilota militare. In rapporto alle considerazioni formulate dall'interrogante, si chiari-*

sce che l'impiego di un limitato numero di piloti, per un periodo iniziale non superiore ai tre anni, finalizzato a rendere operativi i reparti in conversione sul sofisticato velivolo Tornado entro i termini stabiliti dal relativo programma, ha carattere transitorio, e integrativo della soluzione a breve termine, ottimale, di impiegare ufficiali del ruolo servizi da qualificare ad hoc per la formazione degli equipaggi dei velivoli in questione.

Infatti, si è dovuta constatare l'impossibilità di far fronte al fabbisogno di navigatori/operatori di sistemi con l'esclusivo ricorso al gettito di ufficiali del ruolo servizi adeguatamente dotati per il particolare impiego.

È da rilevare, per altro, che l'operazione d'impiego dei piloti — la cui volontarietà è preferita ma non condizionante per la loro scelta, che va fatta privilegiando le esigenze della forza armata rispetto al desiderio dei singoli — non solo non è antieconomica, in quanto consente di minimizzare la penalizzazione che colpirebbe la forza armata per l'impossibilità di completare gli equipaggi del numero necessario alla piena operatività dei reparti di Tornado, ma non è nemmeno contraria alla sicurezza del volo, perché i piloti continuano ad agire in un settore complementare ed affine (condotta della navigazione ed impiego di sofisticati sistemi d'arma) mantenendo l'allenamento minimo al pilotaggio attraverso la prevista attività periodica su velivoli da addestramento.

Giova evidenziare, infatti, che l'attività svolta dall'operatore di sistemi sul velivolo Tornado, anche se effettuata in un settore più delimitato, non è estranea all'attività di pilotaggio e di impiego di un moderno velivolo da combattimento (nei velivoli monoposto il pilota espleta entrambi i ruoli) ma richiede solo uno specifico addestramento per utilizzare gli apparati del velivolo stesso. Le due attività sono sdoppiate solo in funzione della maggiore complessità dell'avionica del velivolo Tornado, che ottimizza le due funzioni perseguendo risultati più accurati rispetto ad un velivolo monoposto.

Allo stato attuale l'impiego degli ufficiali del ruolo servizi come navigatori/operatori di sistemi — i quali, dopo l'approvazione dell'iniziativa legislativa cui si è fatto cenno, verranno immessi con apposita norma transitoria nel ruolo naviganti normale — è regolamentato dalle direttive e da i programmi di qualificazione per la mansione di navigatori/operatori di sistemi su Mrca-Tornado, per altro adottati anche dalla Germania e dalla Gran Bretagna.

Sotto l'aspetto giuridico la differenziazione di tali ufficiali dai piloti concerne unicamente il ruolo di appartenenza (con diverso profilo di carriera), la misura dell'indennità di aeronavigazione e il trattamento accessorio. Queste differenze verranno a cadere allorché il predisposto disegno di legge avrà positivamente concluso il suo iter.

Il Ministro della difesa: LAGORIO.

PIROLO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi della mancata definizione della pratica di pensione di guerra per invalidità (Prot. n. 706184) di Turco Michele, nato a Marano di Napoli l'8 maggio 1918, ivi residente alla Via San Marco n. 17, tenuto presente che la domanda è stata presentata il 16 maggio 1953, che il richiedente è stato sottoposto a una prima visita il 9 settembre 1963 e a visita di controllo l'8 marzo 1982, con riconoscimento della invalidità lamentata.

La relativa pratica risulta trasmessa alla Corte dei conti il 12 giugno 1982.

(4-18231)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 24 agosto 1966, n. 2204910, al signor Michele Turco venne negato — in conformità del parere espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli nella visita collegiale del 9 settembre 1963 e confermato dalla commissione medica superiore nella seduta del 25 febbraio 1966 — diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra



dell'infermità dentaria e per assenza di postumi invalidanti di pregresso congelamento ai piedi. Con lo stesso provvedimento, inoltre, non furono ammesse a pensione le affezioni psicosi paranoide in fase di remissioni ed ulcera duodenale con periduo-denite, perché non debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 — comma primo — della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Contro il surriferito decreto ministeriale, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 706184.

A seguito della segnalazione fatta dalla Procura generale di detta Magistratura in ordine al cennato gravame, questa Amministrazione effettuò, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, il riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Turco, riesame che non ebbe, però, esito favorevole. In tale sede, infatti, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 706184 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1522394/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco dell'8 luglio 1974, n. 2222, alla Procura generale della Corte dei conti, per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò furono fornite, in pari data, dirette notizie anche all'interessato.

La questione esula, ora, dalla competenza di questo ministero; comunque, da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della Corte dei conti è risultato che il gravame è in corso di definizione in quanto, ultimata la relativa istruttoria con l'acquisizione del parere tecnico-sanitario formulato dal collegio medico-legale, si è ora in attesa delle conclusioni da parte del magistrato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SANTUZ.

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere —

premessi che l'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prevede che « nel caso di trasferimento, totale o parziale, della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso all'acquirente, purché residente nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante »;

considerato che l'Ispettorato per le zone terremotate della Sicilia che, in un primo tempo, non riconosceva il diritto ad ottenere il contributo agli acquirenti di un fabbricato danneggiato dal terremoto, successivamente dopo che la materia è stata definita, con una apposita circolare esplicativa del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali avente per oggetto « circolare esplicativa su vari problemi insorti sulla interpretazione e sulla applicazione della normativa emanata per il Belice », ha provveduto ad emettere i decreti relativi;

preso atto che la Ragioneria generale dello Stato ha bloccato i provvedimenti riguardanti atti fra viventi ed ha inoltrato un quesito al Ministero del tesoro per un chiarimento;

visto che tale iniziativa ha di fatto bloccato tutti i provvedimenti che hanno in atto l'articolo 13 della citata legge n. 64 del 1981 -

quali iniziative e direttive intenda adottare per una rapida soluzione della questione e perché possa essere garantito agli aventi diritto quanto dovuto dalla legge per gli abitanti delle zone terremotate del Belice. (4-16410)

RISPOSTA. — L'ammontare del contributo in parola è previsto dall'articolo 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nelle seguenti misure:

pari all'intero costo di costruzione o di riparazione dell'immobile danneggiato,

limitatamente ad una unità immobiliare da restaurarsi quale abitazione del proprietario danneggiato;

nella misura massima di lire 14 milioni, se i lavori concernono ulteriori unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, pure destinate ad abitazione;

nella misura massima di lire 12 milioni se l'unità immobiliare è destinata ad uso diverso dall'abitazione.

Si rileva, inoltre, che l'articolo 13 della ricordata legge n. 64 — con il quale è stato sostituito l'articolo 4 quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge n. 464 del 4 agosto 1978 — stabilisce che, nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo è concesso all'acquirente, purché residente nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante.

Tanto premesso, si fa presente che, in ordine al caso dell'alienazione di una prima unità abitativa, fruente di contributo totale, l'avvocatura distrettuale di Palermo, interessata dall'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia, ha espresso l'avviso che in mancanza dell'effettività della destinazione ad abitazione propria, come si verifica nel caso di alienazione dell'immobile a terzi, non possa essere chiesto, né dall'alienante né dall'acquirente, il contributo di ricostruzione come prima unità immobiliare. Per altro, sulla medesima fattispecie, il Ministero dei lavori pubblici si è espresso per il riconoscimento a favore dell'acquirente del contributo nella misura massima prevista per la prima abitazione.

Sembra evidente che la surriportata normativa, nel prevedere un concorso finanziario dello Stato per la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate da terremoto, in relazione alla destinazione — elevando tale concorso, solo per la prima abitazione, fino alla concorrenza dell'intera spesa necessaria per i lavori di ricostruzione o ripa-

razione — sia diretta a sollevare il proprietario danneggiato da qualsiasi peso economico inerente alla ricostruzione di quell'unità immobiliare destinata a soddisfare la necessità primaria di abitazione del medesimo e della sua famiglia.

Appare, quindi, chiaro che è lo stesso proprietario danneggiato che, nel richiedere il contributo massimo previsto dallo Stato per la ricostruzione di una unità immobiliare colpita dal sisma, destina tale unità immobiliare a propria abitazione, escludendo ogni ipotesi, almeno immediata, di alienazione a terzi.

Ciò considerato, si è ritenuto di condividere la tesi della avvocatura distrettuale di Palermo che, pur sottolineando la lacunosità della legge per quanto concerne i criteri volti ad individuare, fra più unità immobiliari intestate ad un unico soggetto, la prima unità abitativa, asserisce che non può essere considerato tale l'immobile alienato e, per ciò stesso, non destinato ad abitazione del terremotato.

Pertanto, l'acquirente del suddetto immobile, il quale, per altro, non possiede, almeno in riferimento allo stesso immobile, il requisito di essere stato danneggiato al momento del sisma (così come previsto dall'articolo 4-bis della legge n. 464 del 1978, modificato dall'articolo 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, per avere diritto al contributo per la ricostruzione della prima abitazione) non può che avere titolo per ottenere il contributo nel limite massimo di 14 milioni (12 milioni, se l'immobile sarà destinato ad uso diverso da quello abitativo), secondo quanto previsto dal successivo articolo 4-ter della citata legge n. 464 e successive modificazioni. In tal senso, quindi, sono state formulate le necessarie istruzioni alla competente ragioneria regionale dello Stato di Palermo.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

SANTI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere — premesso che:

il problema dell'utilizzo dell'atomo ai fini della produzione di energia è uno dei nodi cruciali dello sviluppo economico del nostro paese nei prossimi anni ma anche chi, come l'interrogante, è conscio dell'importanza della problematica in oggetto, non può reprimere le proprie apprensioni a fronte delle condizioni nelle quali gli esperimenti in merito vengono condotti;

finalmente il Ministro dell'industria firmerà la licenza d'esercizio per la centrale elettronucleare di Caorso ma detta licenza sarà caratterizzata da un limitato ambito temporale: ciò dopo 4 anni di prove durante le quali la centrale si è arrestata per ben 18 volte a causa di disfunzioni di vario genere non esclusa l'incompetenza di chi di dovere;

particolarmente inquietante risulta poi l'offerta, da parte dell'ENEL, di una indennità speciale a tutti i dipendenti che accetteranno di rimanere in servizio presso la centrale di Caorso —

quale sia il pensiero in merito del competente Ministero su tutto il problema esposto e in particolare sull'atteggiamento dell'ENEL nei confronti dei lavoratori, interpretabile come una inaccettabile monetizzazione del rischio. (4-11518)

**RISPOSTA.** — *La centrale elettronucleare di Caorso (Piacenza) ha completato il periodo di prove nucleari nel mese di maggio del 1981.*

*Nel successivo mese di luglio 1981, l'impianto è stato riavviato per eseguire una prova intesa a raccogliere, su richiesta del CNEN (Comitato nazionale energia nucleare), ora ENEA (Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative), una serie di informazioni sul comportamento del circuito di refrigerazione. L'analisi dei dati raccolti ha confermato il corretto comportamento dell'impianto, pur indicando l'opportunità di alcuni interventi sui componenti.*

*L'impianto è stato poi fermato per eseguire ispezioni e manutenzioni programmate e risolvere una serie di sospesi con il*

*CNEN, alcuni di carattere tecnico altri di carattere gestionale.*

*Completate tali attività, il 30 ottobre 1981 il CNEN ha rilasciato il certificato di esito positivo delle prove nucleari e, con decreto ministeriale in data 28 novembre 1981, questo Ministero ha autorizzato l'ENEL ad esercire la centrale elettronucleare sita nel comune di Caorso alla potenza di 2651 megawatt per la durata della prima fase di esercizio che si completerà con la prima ricarica del combustibile nucleare.*

*Tale licenza di esercizio è stata rilasciata su conforme parere del CNEN. Quest'ultimo infatti, ha giudicato positivamente i risultati ottenuti da un apposito gruppo costituito nel luglio del 1981 dall'ENEL e dal fornitore della centrale JVO AMN-GE per risolvere alcuni problemi tecnici e gestionali, che avevano indotto il CNEN stesso a non consentire ulteriori periodi di prova. In proposito si fa presente che il limite temporale riportato nella licenza di esercizio non è da porre necessariamente in relazione a ciò che è avvenuto durante le fasi di prova dell'impianto, ma è in accordo con quanto previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che nulla dice sulla scadenza, anzi prevede che la licenza di esercizio sia accordata per fasi successive di esercizio.*

*La limitazione del periodo di validità della licenza di esercizio accordata con il citato decreto ministeriale del 28 novembre 1981 sino alla prima ricarica di combustibile è stata dettata dall'esigenza di disporre di un ulteriore momento di verifica di tutte le attività della centrale, a impianto funzionante, dopo gli interventi correttivi a definizione di problemi di cui si è accennato. La limitazione anzidetta è servita inoltre a consentire un graduale passaggio alle nuove prescrizioni tecniche di esercizio che si sono, nel frattempo, rese necessarie.*

*Per quanto riguarda la questione relativa alla corresponsione di una indennità speciale, si fa presente che il 5 gennaio 1982 è stato sottoscritto, con le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori elettrici, un verbale di accordo che prevede, nei confronti dei dipendenti della centrale nu-*

cleare di Caorso, la sospensione, per periodi di tempo predeterminati, della partecipazione a scelte per posti al di fuori della centrale stessa, nonché dell'accoglimento delle domande di trasferimento, fatti salvi i casi di eccezionale gravità. A fronte di tale sospensione vengono corrisposti ai lavoratori in questione, a titolo di indennizzo, determinati importi mensili. Al riguardo occorre però precisare che la corresponsione delle suddette indennità non può concretizzare alcuna forma di monetizzazione del rischio in quanto riguarda le più svariate categorie di lavoratori, alcune delle quali, come, ad esempio, i dipendenti con funzioni amministrative, svolgono attività non riconducibili ad alcun tipo di rischio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: PANDOLFI.

SANTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che i medici non strutturati, non retribuiti della facoltà di medicina di Genova, decisa l'astensione dal lavoro a tempo indeterminato, riuniti in assemblea hanno individuato i seguenti obiettivi:

1) la richiesta ai direttori di istituto e di cattedra e al consiglio di facoltà di procedere alla chiusura immediata dei servizi (ambulatori, servizi diagnostici, ecc.) che non possono essere espletati essendo venuto a mancare quel personale medico che il consiglio di facoltà stesso aveva a suo tempo già definito indispensabile: tale provvedimento dovrebbe essere preso ufficialmente, con delibera del consiglio di sanità, comunicato alla XIII e XVI unità sanitarie locali e alla regione ligure, reso pubblico dalla stampa;

2) tali servizi potranno riprendere a funzionare solo quando, in base alle dichiarazioni del consiglio di facoltà seguite la consultazione con gli organi competenti, sarà definita la retribuzione (ad esempio sotto forma di gettone settimanale come avviene a Napoli) dei medici

la cui attività è considerata essenziale per il funzionamento dei servizi;

3) la richiesta del riconoscimento ufficiale del servizio svolto dagli specialisti che frequentano le scuole di specializzazione —

quale sia la valutazione del Ministro relativamente alle aspirazioni dei giovani medici genovesi, aspirazione generalizzata a tutti i sanitari operanti nelle medesime condizioni negli altri atenei italiani, e quali interventi intenda predisporre in proposito. (4-14667)

RISPOSTA. — *Nulla risulta a questo ministero in merito a quanto evidenziato dall'interrogante.*

*Si può ad ogni modo assicurare che è stata richiamata l'attenzione degli atenei, sedi delle facoltà di medicina e chirurgia circa la necessità di attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni di legge volte ad impedire qualsiasi nuova forma di precariato nel settore universitario.*

*Si richiamano al riguardo le disposizioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che escludono la possibilità di assumere personale al di fuori dei casi previsti dal decreto medesimo.*

*Si ritiene di dover precisare infine che la normativa vigente nel settore universitario in materia di istituti scientifici (articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) consente ai competenti organi universitari di regolamentare la gestione ed il funzionamento.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

SANTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

si è tenuta l'Assemblea dei presidi degli istituti agrari in occasione delle celebrazioni del I Centenario dell'Istituto tecnico agrario statale « Celso Ulpiani » di Ascoli Piceno;

in tale occasione i presidi hanno denunciato la situazione di disagio già creata negli istituti tecnici agrari a causa del mancato recepimento delle istanze formulate nell'ultimo decennio in varie riunioni di presidi degli Istituti stessi, avvenute in occasione di convegni altamente significativi per il settore operativo agricolo nazionale, derivante sostanzialmente da:

confusione di ruoli e di finalità fra Istituti agrari tecnici e professionali col prolungamento in via sperimentale dei corsi di questi ultimi fino ad un quinquennio con relativo titolo di « agrotecnico »;

misconoscimento delle esigenze peculiari e particolari presentate in fatto di organizzazione amministrativa e del personale docente e non insegnante degli Istituti tecnici agrari, per il buon funzionamento dei quali non può essere disatteso il trinomio scuola-azienda-convitto, che ha caratterizzato la loro nascita e ne ha accompagnato i momenti di fulgore -

quali interventi il Governo intenda attivare, onde ovviare al disagio denunciato, consentendo agli Istituti tecnici agrari ad indirizzo generale e specializzato una proficua attività di formazione di tecnici di adeguato livello, anche in prospettiva europea, per la salvaguardia di quel patrimonio irrinunciabile che è l'agricoltura italiana avvalendosi della partecipazione di un preside specialista del settore nella Commissione di riforma per il settore tecnico agrario. (4-16760)

**RISPOSTA.** — Questa Amministrazione non ignora le conclusioni finali, adottate in occasione della celebrazione del primo centenario dell'istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno, e condivide pienamente l'esigenza, in quella sede ribadita, di valorizzare e tutelare l'agricoltura italiana attraverso la formazione di tecnici di adeguato livello, in grado di operare anche in prospettiva europea.

Non si ritiene, tuttavia, che al conseguimento di tale obiettivo possa essere di ostacolo la rilevata dicotomia tra istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agri-

coltura abilitati a rilasciare il diploma di agrotecnico.

Premesso, infatti, che l'attuale situazione è destinata a mutare con la riforma della scuola secondaria superiore, si osserva che il problema di ovviare ad una possibile confusione di ruolo tra i due tipi di istituto è stato tenuto a suo tempo presente dal legislatore: si ricorda al riguardo che la legge del 27 ottobre 1969, n. 754 - istitutiva dei corsi post-qualifica degli istituti professionali - ebbe a prevedere un'apposita commissione di esperti la quale, in aderenza ai compiti assegnatili, ha poi operato in modo da evitare la creazione di doppi canali scolastici in quelle aree ove non fosse individuabile una differenziata figura di operatore quale meta del ciclo formativo.

Nel particolare settore agrario sembrò possibile individuare una area di attività professionale, non coincidente con quella propria del perito agrario ed in questa ottica si curò un piano di studi caratterizzato da una propria evidente fisionomia.

Il corso di istituto tecnico e quello di istituto professionale, infatti, di fronte ad una simile preparazione tecnica di base per quanto riguarda le materie tradizionali (agronomia e coltivazioni, chimica e industrie agrarie, zootecnica e fitopatologia) presentano in effetti contenuti formativi divergenti, in quanto, per l'agrotecnico, si tende ad accentuare la preparazione contabile-amministrativa mirando a creare un esperto dell'attività di gestione dell'azienda agraria e dei contenuti economici e industriali dell'agricoltura, mentre al perito agrario si può attribuire un'indiscutibile superiorità per quanto si riferisce all'estimo agrario, alla topografia e alle costruzioni rurali.

In relazione appunto alle suesposte caratteristiche differenziali, è stata presentata, e già parzialmente approvata nelle competenti sedi parlamentari, una proposta di legge, da tempo sollecitata negli ambienti interessati, mirante all'istituzione di un albo nazionale degli agrotecnici.

Per quanto attiene, comunque, alle prospettive per il futuro, non pare che le preoccupazioni manifestate possano essere con-

divise, atteso che il progetto di riforma dell'istruzione secondaria superiore — che, com'è noto, è già stato approvato dalla Camera dei deputati — colloca l'indirizzo agrario nell'area naturalistica, matematica e tecnologica e prevede la graduale soppressione degli attuali istituti professionali, mediante la loro trasformazione in istituti della nuova scuola secondaria superiore.

Nel contesto delle misure che si renderanno possibili a seguito dell'approvazione definitiva della suddetta riforma, particolare attenzione sarà, pertanto, dedicata a tutta la problematica connessa all'organizzazione ed al funzionamento degli istituti preposti al particolare settore.

Non si mancherà, infine, di prendere in considerazione la richiesta formulata a conclusione dei lavori svoltisi presso l'istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno, intesa a consentire che alla commissione, preposta alla riforma dell'indirizzo tecnico agrario, possa partecipare anche un preside specialista nel settore.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali motivi ritardano l'esame del ricorso prodotto avverso il decreto del Ministero del tesoro numero 2474462, posizione numero 1819017, dal signor Orlando Ronci, classe 1924, residente in Santa Teresa di Spoltore (Pesca-  
ra), il quale aveva a suo tempo inoltrato domanda di pensione di guerra.

(4-18101)

RISPOSTA. — Contro il decreto del 4 agosto 1971, n. 2474462 il signor Ronci presentò ricorso giurisdizionale n. 832843, ricorso che risulta, tuttora, pendente presso la Corte dei conti; la questione, pertanto, esula dalla competenza di questa Amministrazione.

Comunque, da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della suddetta Magistratura è risultato che il grava-

me di cui sopra è in attesa di essere assegnato al magistrato per la trattazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SANTUZ.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere il suo pensiero in ordine alla ricevuta fiscale n. 11202 rilasciata dal ristorante « Il Principe » di Milano al signor Luigi Perez, domenica 1° agosto 1982 e comprendente le seguenti voci:

coperto . . . . .	L. 6.000
1 spaghetti . . . . .	» 9.000
1 milanese . . . . .	» 23.000
1 insalata . . . . .	» 6.000
mezza bottiglia vino « Corvo Sa- laparuta » . . . . .	» 6.000
mezza bottiglia San Pellegrino »	1.200

Per un totale di . . . . . L. 51.900

Per sapere se ritiene che tali prezzi siano compatibili con il dichiarato proposito di combattere l'inflazione. (4-15896)

RISPOSTA. — La vicenda a cui l'interrogante si riferisce, anche alla luce degli opportuni chiarimenti forniti dagli organi competenti, non sembra possa avere interesse dal punto di vista strettamente tributario. I prezzi indicati nella ricevuta fiscale rilasciata dal ristorante in argomento corrispondono, invero, a quelli normalmente riportati nei documenti fiscali.

D'altra parte, una volta accertato che il documento è stato emesso in ossequio alle vigenti disposizioni in materia, ogni altra indagine sulla congruità dei corrispettivi in relazione alla natura, quantità e qualità dei servizi prestati è preclusa agli organi dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

STEGAGNINI. — Ai Ministri del tesoro e dell'interno. — Per sapere:

se sono a conoscenza della grave situazione finanziaria in cui versa il comune di Fiesole a seguito del mancato trasferimento delle competenze ad esso spettanti da parte dello Stato, competenze che alla data del 3 novembre 1982, ammontavano a circa due miliardi di lire;

se sono a conoscenza che il comune non è in condizione di far fronte neppure alle sole spese correnti relative a stipendi, contributi e mutui che ammontano a circa 860 milioni mensili, in quanto anche le anticipazioni di cassa sono state pressoché totalmente impiegate per un importo di circa 1.200 milioni, cifra molto prossima al tetto fissato, per legge, per i comuni sino a 20 mila abitanti, del miliardo e cinquecento milioni di lire, senza contare gli aggravii ulteriori dovuti agli interessi passivi per le anticipazioni in questione che gravano totalmente sul bilancio dei comuni;

quali urgenti iniziative intendono assumere per consentire al comune di Fiesole di continuare a funzionare e ad onorare, nei limiti fissati dalle leggi, i propri impegni economici e amministrativi.

(4-17128)

**RISPOSTA.** — *Con decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1982, n. 914, sono state disciplinate le modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.*

*Tale disciplina si è resa necessaria in quanto, a fronte dei circa 3.800 miliardi necessari per il pagamento della quarta rata 1982, le disponibilità di cassa sul capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ammontavano a lire 1.900.*

*Ciò posto, per quanto riguarda in particolare il comune di Fiesole (Firenze), si fa presente che al suddetto comune è stata erogata interamente la quarta rata trimestrale dei contributi erariali per l'anno 1982 e il saldo della quarta rata 1981.*

*Inoltre, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del citato provvedimento, alla stes-*

*sa amministrazione comunale potranno essere erogati, entro il 1983, i residui saldi dei trasferimenti erariali afferenti il 1981, sempre che ricorrano i presupposti indicati nel successivo quarto comma della norma in parola (indisponibilità dei fondi cassa nella tesoreria propria e nella contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e completa utilizzazione dell'importo delle anticipazioni di cassa effettuabili a norma di legge).*

*È in ogni caso da segnalare che nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1983 sono previsti stanziamenti di cassa che consentiranno — dopo l'approvazione da parte del Parlamento — l'integrale pagamento agli enti locali dei contributi alla cui corresponsione non si è potuto provvedere entro l'anno 1982.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

**TAGLIABUE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

frequentemente da diversi anni e soprattutto nel periodo estivo la mancanza del funzionario di turno di notte (dalle ore 24 alle ore 7) al valico autostradale di Brogeda (Como) e al valico di Ponte Chiasso (Como) provoca giustificate proteste e lamentele specie da parte dei turisti stranieri che hanno la necessità di dichiarare la valuta straniera in loro possesso attraverso il modello V2;

quanti giungono ai valichi autostradali tra le ore 24 e le ore 7 sono costretti a trattenersi per diverse ore in attesa dell'arrivo del funzionario preposto alla timbratura del modello V2 per denunciare la valuta in loro possesso;

da tempo l'allora direttore reggente della dogana di Ponte Chiasso aveva segnalato al capo compartimentale di Milano e al capo circoscrizionale doganale di Como lo stato della situazione prospettando anche soluzioni di emergenza limitatamente al turno notturno dalle ore 24

alle ore 7 per ovviare alla carenza di personale;

malgrado queste ripetute e corrette sollecitazioni a nulla si è pervenuti per cui continua a manifestarsi una situazione di disagio per quanti si trovano a transitare dai valichi autostradali di Brogeda e di Ponte Chiasso e intendono giustamente denunciare la valuta straniera in loro possesso onde evitare i problemi che possono insorgere al momento del rientro degli stessi in territorio svizzero —:

a) quali misure si intendano urgentemente predisporre, anche in via transitoria, per garantire la presenza del personale addetto alla consegna dei modelli V2 e alla relativa timbratura ai valichi autostradali di Brogeda e di Ponte Chiasso dalle ore 24 alle ore 7 del mattino;

b) se si ritenga opportuno intervenire presso il comando zona della Guardia di finanza al fine di una possibile autorizzazione al locale comando di gruppo della Guardia di finanza di Ponte Chiasso per l'utilizzo del timbro del Corpo (limitatamente al turno di notte a Brogeda) sulla dichiarazione di valuta modello V2.  
(4-15864)

RISPOSTA. — *La situazione denunciata dall'interrogante si è effettivamente verificata per qualche tempo, ma essa ha riguardato la sola sezione doganale di Brogeda, atteso che al valico di Ponte Chiasso il servizio viaggiatori risulta sempre assicurato per l'intero arco delle 24 ore, compresi i giorni festivi.*

*L'anzidetta situazione, per altro causata dalla nota carenza degli organici dell'amministrazione doganale, è stata comunque positivamente risolta fin dai primi giorni del mese di agosto 1982, utilizzando delle unità di personale di recente assunzione in servizio.*

Il Ministro delle finanze: FORTE.

TATARELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende

accogliere l'istanza avanzata dagli organi competenti per la concessione della autonomia all'Istituto commerciale di Castelnuovo Monterotaro, attualmente funzionante come sezione staccata dell'Istituto commerciale di Lucera, anche in relazione dell'aumentato numero di studenti, provenienti anche dai paesi vicini.

(4-16539)

RISPOSTA. — *La richiesta rivolta dall'amministrazione provinciale di Foggia, intesa ad ottenere l'autonomia della sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale di Castelnuovo Monterotaro, dipendente dall'istituto commerciale di Lucera (Foggia), è stata esaminata con la massima disponibilità.*

*Questa Amministrazione, tuttavia, condividendo pienamente le motivazioni del parere sfavorevole espresso al riguardo dai competenti organi locali, non ha ritenuto che, allo stato attuale, sussistino particolari esigenze da giustificare l'accoglimento della richiesta in questione.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

TONI, GARZIA, FERRARI MARTE, BERNARDINI, PATRIA, CITTERIO, MEROLLI, SEPPIA, BELLOCCHIO, ALICI, FIANDROTTI, GAITI, TOZZETTI, BARTOLINI, RAMELLA, MANFREDI GIUSEPPE E SATANASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nel disporre l'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra mediante l'applicazione di una quota dell'indice di variazione previsto dallo articolo 9 della legge 3 giugno 1975, numero 160, ha stabilito che detta quota, fissata nell'11 per cento per il 1982, venga annualmente determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati ed al-



le risorse disponibili per la specifica destinazione;

che il Parlamento, in sede di parere sullo schema di decreto delegato, espresse l'avviso che siffatto meccanismo di perequazione automatica fosse del tutto inadeguato a proteggere i trattamenti pensionistici di guerra dall'inflazione;

che in sede di discussione sul bilancio di previsione 1982, la Camera dei deputati approvò, all'unanimità, un ordine del giorno che impegnava il Governo a provvedere con urgenza e comunque non oltre il 30 giugno 1982 a prevedere e stanziare i fondi necessari per garantire un più efficace adeguamento delle pensioni di guerra;

rilevato che — unitamente ad un'acertata diminuzione delle pensioni di guerra — si è verificata una disponibilità di oltre 60 miliardi, sufficiente a consentire per il 1983 un aumento di 4/5 punti dell'aliquota dell'indice di variazione fissato per il 1982;

preso atto che il recente decreto ha confermato per il 1983 la stessa aliquota dell'11 per cento applicata sulle pensioni di guerra nel precedente anno, vanificando così la volontà espressa dal Parlamento nella seduta del 22 aprile 1982 —

quale giustificazione possa dare il Governo alla mancata applicazione della legge e degli orientamenti unanimemente espressi dal Parlamento per rendere giustizia ad una categoria di cittadini che da tanti anni legittimamente attendono la concreta e coerente attuazione del principio risarcitorio e l'applicazione di un congegno di perequazione automatica che salvaguardi efficacemente nel tempo il valore reale dei propri trattamenti pensionistici. (4-16380)

*RISPOSTA.* — Il problema dell'adeguamento delle pensioni di guerra al costo della vita venne affrontato, per la prima volta, con la legge 28 luglio 1971, n. 585, che, con l'articolo 25, istituì, a decorrere dal 1° gennaio 1973, l'indennità integrativa speciale

sui trattamenti pensionistici di guerra per adeguarne il valore al costo della vita.

*In applicazione di tale norma — nonché delle successive modificazioni ed integrazioni ad essa apportate — ai titolari di pensione di guerra che non fruivano di analogo beneficio su altra pensione, assegno o retribuzione, è stata corrisposta mensilmente, e fino al 31 dicembre 1981, l'indennità integrativa nella misura determinata anno per anno con decreto del ministro del tesoro.*

*Successivamente, con l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 venne inoltre esteso al settore delle pensioni di guerra e con effetto dal 1° gennaio 1980, l'istituto della perequazione automatica mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, calcolato sulla pensione base, corrispondente alla percentuale prevista dall'articolo 10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni.*

*Si evidenzia che, diversamente dall'indennità integrativa speciale, concessa, come già accennato, a condizione che gli interessati non risultassero titolari di altre pensioni, assegni o retribuzioni comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita, la perequazione automatica delle pensioni di guerra ha trovato applicazione nei riguardi di tutti i titolari del trattamento pensionistico di cui trattasi. Con i suindicati sistemi di rivalutazione si è cercato, pertanto, di salvaguardare, almeno in parte — e in maggior misura per i pensionati in possesso dei requisiti per aver diritto ad entrambi i benefici —, il valore reale delle pensioni di guerra rispetto all'aumento del costo della vita.*

*Giova, intanto, ricordare che con la legge 23 settembre 1981, n. 533, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, disposizioni aventi valore di legge al fine di realizzare un definitivo riassetto delle norme in materia di pensioni di guerra, sulla base di determinati criteri direttivi e che in attuazione della suindicata delega, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre*

1981, n. 834, concernente appunto il riassetto della pensionistica di guerra.

Con l'articolo 1 di tale decreto è stato, com'è noto, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1982, un nuovo sistema di adeguamento automatico delle pensioni di guerra basato sull'indice di variazione dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni.

Il nuovo sistema prevede l'attribuzione in favore di tutti i titolari di trattamento pensionistico di guerra — indipendentemente dal possesso o meno di altre pensioni o retribuzioni comunque collegate al costo della vita — di un assegno aggiuntivo risultante dall'applicazione sugli importi delle pensioni, sia dirette sia indirette, di una quota del suddetto indice di variazione, quota determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro del tesoro, in relazione al numero dei pensionati di guerra ed alle risorse disponibili per la specifica destinazione.

Per l'anno 1982 la quota dell'indice di variazione è stata fissata direttamente dal decreto delegato n. 834 del 1981 nella misura del +11 per cento, sulla base delle somme disponibili in bilancio per tale scopo. Tale quota, per considerazioni connesse alla politica generale di bilancio e all'esigenza di contenere i meccanismi di indicizzazione nei limiti del tasso di inflazione programmato, è stata confermata, per l'anno 1983, nella misura del +11 per cento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1982.

Ciò premesso, pur riconoscendosi che, secondo i dati acquisiti e riferibili al 31 dicembre 1981, il numero di partite di pensioni di guerra si è ridotto da 832.267 a 800 mila, con una minore spesa valutabile intorno ai 49,5 miliardi, va considerato che ciò non significa che l'importo corrispondente alla diminuzione della spesa complessiva per il servizio delle pensioni in argomento debba essere realizzato necessariamente per aumentare la quota dell'indice

di adeguamento automatico a termine di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Infatti tale disposizione, pur prevedendo che la quota dell'adeguamento automatico è determinata annualmente in relazione al numero dei pensionati ed alle risorse disponibili per la specifica destinazione, non stabilisce che le eventuali economie di spesa, per la diminuzione del numero delle partite, debbano tassativamente essere utilizzate ad incremento degli altri stanziamenti occorrenti allo scopo. La norma suindicata va, quindi, considerata come una direttiva da seguire nell'ambito della più generale politica economica e di bilancio prescelta dal Governo, tra cui il rientro dell'inflazione.

Va evidenziato che la quota dell'adeguamento automatico fissata nel 1982 nella misura del +11 per cento ha comportato una erogazione a favore dei pensionati di guerra intorno a lire 140 miliardi e che altrettanto si prevede sarà per l'anno 1983.

Per completezza di informazione giova anche sottolineare che la spesa per il servizio delle pensioni di guerra negli ultimi anni è andata costantemente aumentando da lire 442 miliardi per l'anno 1975 a lire 1.022 miliardi per l'anno 1980, a lire 1.264 miliardi per l'anno 1981 e a lire 1.546 miliardi per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TRANTINO. — Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere:

se siano informati dell'allarmante invasione dei mercati italiani di arance di qualità « Monreale » provenienti dalla Corsica per mandato commerciale clandestino di Marocco, Algeria, Tunisia e altri paesi, che già, in nome proprio, assediano la nostra martoriata produzione, colpita da flagelli atmosferici e legislativi;

se non ritengano di intervenire con opportune iniziative a tutela dell'agitato settore di produttori e commercianti, con

conseguenze indotte su imponenti fasce di lavoratori agricoli e commerciali, forzosamente coinvolte nella illustrata turbativa concorrenziale, illecita perché violatrice di norme comunitarie e sottratta ad ogni controllo sanitario, con ulteriori conseguenze pericolose per la salute dei consumatori. (4-17431)

RISPOSTA. — *La cultivar monreal fa parte del gruppo delle clementine ed è diffusamente coltivata in Corsica. Tutte le varietà di agrumi sono soggette ad un divieto di importazione (da tutte le provenienze, comprese quelle comunitarie) di carattere fitosanitario. Il Ministero dell'agricoltura, tuttavia, per le sole clementine ha disposto a suo tempo una deroga che ne consente l'importazione, esclusivamente dalla Corsica, per il bimestre dicembre-gennaio (decreto ministeriale 11 luglio 1980, in Gazzetta ufficiale n. 203 del 1980, articolo 14). Per il 1982-1983 il termine iniziale è stato anticipato di dieci giorni (decreto ministeriale 17 novembre 1982, in Gazzetta ufficiale n. 319 del 1982).*

*I quantitativi di clementina monreal provenienti dalla Corsica e sbarcati nel porto di Livorno sono stati, relativamente al mese di dicembre 1982, pari a quintali 14.450.*

*Può essere opportuno soggiungere che recentemente gli ispettori fitosanitari presso le dogane di frontiera con la Francia hanno respinto un certo numero di trasporti di clementine scortati da certificati rilasciati da autorità fitosanitarie francesi risiedenti in territorio continentale, autorizzando l'ingresso dei soli carichi scortati da certificati delle autorità fitosanitarie francesi risiedenti in Corsica.*

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere quando il titolare del brevetto n. 38520 per medaglia di bronzo, signor Galante Salvatore, classe 1920, attualmente residente a Romilly sur Seine*

*(Francia), potrà riscuotere l'assegno per l'anno 1981, e quando verrà riammesso in pagamento l'assegno 1980 non riscosso in tempo utile dal pensionato. (4-16544)*

RISPOSTA. — *La direzione provinciale del Tesoro di Roma, all'uopo interessata, ha fatto conoscere di aver riammesso al pagamento — in data 6 gennaio 1983 — il predetto assegno riguardante l'anno 1980.*

*Tale assegno dell'importo di lire 30 mila è stato compreso nel primo elenco suppletivo del trimestre che scade il 31 marzo 1983 e sarà esigibile dal 1° maggio 1983 in poi, data la complessa procedura per i pagamenti all'estero.*

*Per quanto riguarda la riscossione dell'assegno relativo all'anno 1981, non è possibile al momento riammetterlo a pagamento, in quanto il relativo importo non risulta integrato al bilancio dello Stato.*

*Per altro, la stessa direzione provinciale del Tesoro assicura che appena effettuata la reintegrazione in bilancio di detta somma, provvederà alla riammissione in pagamento dell'assegno di cui trattasi.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SANTUZ.

VAGLI E NESPOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:*

1) *la professoressa Pieri Maria Pia, residente a Lucca e ivi ordinaria di inglese presso il liceo scientifico « Vallisneri », iscritta negli elenchi dei formatori depositati presso l'IRRSAE toscano quale formatrice per insegnanti di inglese nella scuola media, nell'ambito del progetto speciale lingue straniere per la provincia di Lucca, in data 26 agosto 1982 ha inoltrato domanda alla Sovrintendenza scolastica regionale, all'IRRSAE e, per conoscenza, al provveditore agli studi di Lucca (domanda corredata da curriculum) per essere nominata coordinatrice nei corsi di preparazione professionale, per insegnanti*

incaricati privi di abilitazione, (circolare ministeriale n. 228, 21 luglio 1982, articolo 4);

2) in data 7 novembre 1982 presso l'Istituto tecnico commerciale « Carrara » di Lucca, iniziava il corso suddetto con coordinatrice una professoressa in pensione, nominata direttamente dal Provveditorato agli studi di Lucca; docente non compresa negli elenchi dei formatori, né in possesso delle altre qualifiche richieste dal secondo comma dell'articolo 4, e che ha subito rinunciato all'incarico, presentando le dimissioni il giorno seguente;

3) la suddetta Pieri Maria Pia, accompagnata da un rappresentante sindacale si è rivolta al provveditore agli studi di Lucca chiedendo che venisse presa in considerazione la sua domanda e le sue qualifiche, ricevendone risposta negativa;

4) sono seguiti una serie di contatti con la Sovrintendenza regionale e l'IRRSAE attraverso il sindacato regionale, senza sortire alcun chiarimento;

5) nel frattempo veniva nominata coordinatrice del corso suddetto per la provincia di Lucca un'altra docente con requisiti di professionalità nettamente inferiori a quelli documentati dalla Pieri —:

a) i motivi per i quali la Sovrintendenza ha effettuato la nomina senza tenere conto obiettivamente della professionalità necessaria e specificamente richiesta;

b) i motivi per i quali in prima istanza l'incarico è stato conferito direttamente, e a discrezione, dal Provveditorato agli studi di Lucca ad un docente assolutamente non in possesso dei requisiti indispensabili;

c) quali iniziative intenda assumere per ripristinare la corretta formazione degli incarichi e per garantire che le graduatorie degli insegnanti vengano formate sulla base di obiettivi e dimostrati criteri di professionalità, unica garanzia affinché non si verificino discriminazioni politiche.

(4-17642)

*RISPOSTA. — Sulla base delle indicazioni di massima a suo tempo fornite con la circolare ministeriale del 21 luglio 1982, n. 228, i coordinatori dei corsi di preparazione professionale avrebbero potuto essere scelti dai singoli sovrintendenti scolastici regionali, d'intesa con gli IRRSAE (Istituti regionali di ricerca sperimentazione e aggiornamento educativo), o tra il personale incluso in appositi elenchi di formatori, eventualmente disponibili in sede locale, ovvero mediante ricorso ad altre soluzioni — dalla stessa circolare suggerite — tra le quali anche l'utilizzazione di personale docente, direttivo ed ispettivo particolarmente qualificato.*

*A quest'ultima soluzione ha ritenuto di doversi attenere il sovrintendente scolastico per la Toscana, dal momento che il competente IRRSAE non disponeva di alcun elenco aggiornato di formatori.*

*Nel caso segnalato dall'interrogante, la scelta del coordinatore, dopo opportuni contatti con il provveditore agli studi di Lucca, era effettivamente caduta, in un primo tempo, su una insegnante in pensione la quale, per il possesso di specifici requisiti di esperienza e capacità professionale, offriva ampie garanzie per un proficuo assolvimento dell'incarico; l'insegnante in parola, che era stata comunque nominata dal sovrintendente e non dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, poteva vantare, infatti, la vincita di diversi concorsi a cattedre, nonché la sua qualità di assistente presso l'università di Glasgow, oltre all'esperienza acquisita nella partecipazione a vari corsi di specializzazione.*

*A seguito della rinuncia all'incarico da parte della predetta docente, il competente sovrintendente, per motivi e considerazioni — che furono opportunamente chiariti al rappresentante del sindacato regionale di cui è cenno nell'interrogazione — non ritenne, tuttavia, di poter conferire la nomina di coordinatrice alla professoressa Maria Pia Pieri.*

*Nella circostanza venne, invece, preferita, d'intesa con l'ufficio scolastico provinciale di Lucca e su delega del consiglio direttivo dell'IRRSAE, la professoressa A.*

Maria Bergamini, titolare di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale di Pietrasanta (Lucca) la quale — oltre a possedere requisiti non certo inferiori a quelli della predetta collega (aveva, tra l'altro, già svolto il compito di coordinatrice di un corso di aggiornamento nell'ambito del progetto speciale delle lingue straniere) — dava al momento maggiori garanzie circa l'immediata e costante disponibilità nel disimpegno dei compiti che le sarebbero stati affidati.

Infatti, all'epoca in cui fu operata la scelta, la professoressa Pieri si trovava in congedo per motivi di salute, il che fece ritenere, sulla base della passata esperienza, che non sarebbe stata in grado di poter assicurare, incondizionatamente, la propria presenza anche per far fronte agli adempimenti previsti dalla summenzionata circolare n. 228, secondo cui si doveva aver cura di favorire lo svolgimento di apposite riunioni programmatiche dei coordinatori e dei docenti prima dell'inizio dei corsi.

Dalle considerazioni suesposte, non pare che il comportamento del sovrintendente scolastico della Toscana, ispirato a valutazioni oggettive ed alla sostanziale osservanza delle istruzioni ministeriali vigenti, possa aver dato adito a censure di alcun genere.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

VALENSISE E TRIPODI. — Al Governo. — Per conoscere le ragioni per le quali la delibera adottata dal CIPE il 29 luglio 1982 ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1982, n. 94, ha escluso dalle aree di particolare tensione abitativa il comune di Reggio Calabria; per conoscere altresì se intende promuovere la rettifica di tale delibera in considerazione delle gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti di rilascio di abitazioni emessi dagli uffici giudiziari che

caratterizzano la situazione dolorosa e drammatica della città di Reggio Calabria rendendo indispensabile la sua inclusione nelle aree di particolare tensione abitativa ai fini del ricordato articolo 13 della legge 25 marzo 1982, n. 94. (4-15979)

RISPOSTA. — L'articolo 13 della legge del 25 marzo 1982, n. 94, privilegia chiaramente, tra i criteri indicati per l'individuazione dei comuni compresi nelle aree di particolare tensione abitativa, quello riferito ai procedimenti esecutivi di rilascio di immobili e ciò è anche confermato da una lettura sistematica della norma in argomento, finalizzata a consentire, nelle zone ove particolarmente gravi si presentano i problemi abitativi a causa di un elevato numero di procedimenti di sfratto, la graduazione e la sospensione dei procedimenti stessi.

Il CIPE, pertanto, si è orientato nel senso di tenere in particolare considerazione, tra i parametri indicati dalla legge per l'individuazione delle cennate aree, oltre a quelli relativi alla difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, quelli relativi al numero degli sfratti rapportato — per depurare il dato dall'influenza della dimensione demografica dell'area — alla popolazione residente.

Poiché i dati riguardanti i provvedimenti di sfratto in corso mostravano come la situazione a Reggio Calabria non assumesse connotati di gravità comparabili con quelli sussistenti in altre aree del paese, non è stata possibile, da parte del CIPE, l'inclusione del comune tra le aree di particolare tensione abitativa.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di promuovere una nuova deliberazione del CIPE che consenta l'inclusione del comune di cui trattasi, deve osservarsi che:

com'è noto la delimitazione delle aree di particolare tensione abitativa, oltre che per la graduazione e sospensione degli sfratti, è rilevante anche per la localizzazione dei programmi edilizi (articolo 4 della legge 94 del 1982) e per la concessione di una serie complessa di benefici e penalizza-

zioni fiscali (abbattimento delle aliquote di imposta per chi investa in immobili abitativi nelle dette zone e, per converso, inasprimento di imposta per chi non dia in locazione gli immobili posseduti) prevista dalla legge n. 168 del 1982 recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

Tenendo presenti le conseguenze molteplici della ricordata individuazione delle aree di tensione abitativa la complessa e laboriosa istruttoria che sfociò nella delibera del CIPE e che fu condotta d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e delle finanze portò gradualmente ad identificare una soluzione che — per l'ampiezza della popolazione implicata (che rappresenta il 31,1 per cento della popolazione nazionale) — non generasse, in sostanza, una proroga generalizzata del blocco degli sfratti con una compressione immotivata della proprietà immobiliare e, nel contempo, evitasse una troppo forte caduta delle entrate tributarie.

Il contenimento del numero delle aree individuate fu ritenuto altresì opportuno ai fini della localizzazione dei programmi edilizi per evitare il ricorrente fenomeno della polverizzazione di piccoli interventi costruttivi sul territorio:

sotto il profilo giuridico, ove si procedesse ora ad una ulteriore individuazione di aree si introdurrebbero inammissibili disparità di trattamento tra i cittadini, sia agli effetti della disciplina degli sfratti (i cittadini residenti nelle aree di nuova identificazione potrebbero godere infatti di un blocco prolungato rispetto a quelli residenti nelle aree individuate con la delibera CIPE del 29 luglio 1982) sia agli effetti fiscali. A quest'ultimo proposito particolarmente grave appare la disparità di trattamento che si verificherebbe riguardo alla penalizzazione introdotta dall'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (aumento del 200 per cento del reddito dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ILOR) per i proprietari delle abitazioni site nelle aree di tensione abitativa che non le affittino, tenuto presente che tale disposizione ha iniziato ad avere effetto dal 1982.

A tale conclusione conduce anche la formulazione della norma in base alla quale il CIPE ha proceduto alla individuazione delle aree di particolare tensione abitativa (articolo 13 — secondo comma della legge n. 94 del 1982 già citata), norma che, parlando di un provvedimento del CIPE da pubblicare entro un determinato termine, fa propendere per l'unicità della delibera di individuazione.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:  
BODRATO.

VALENSISE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se abbia provveduto o intenda provvedere all'accoglimento del ricorso gerarchico proposto per il tramite del Provveditorato agli studi di Reggio Calabria dalla maestra Elisabetta Fonte, titolare in Borgosesia (Vercelli) e residente a Polistena (Reggio Calabria), avverso l'esclusione dall'assegnazione provvisoria in provincia di Reggio Calabria e la mancata assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 1982-1983 nella sede di Polistena, nonostante la notoria disponibilità di due posti nella indicata sede di Polistena, essendo la maestra Fonte utilmente collocata in graduatoria per la sua condizione di madre di quattro figli in tenera età. (4-17356)

RISPOSTA. — Questo Ministero in data 29 dicembre 1982 (decisione n. 4227) ha ritenuto di dover respingere il ricorso gerarchico proposto dall'insegnante elementare Elisabetta Fonte, avverso la mancata assegnazione provvisoria da Borgosesia a Polistena in quanto i due posti che la ricorrente riteneva disponibili ai fini della sua assegnazione nel comune di Polistena non potevano essere considerati tali.

Infatti, il posto reso libero dall'insegnante Zoccoli, è stato attribuito all'insegnante Alba Piccolo, avendo detta docente usufruito della precedenza assoluta prevista dall'articolo 29 punto 1 dell'ordinanza ministeriale 20 gennaio 1982, n. 20 per le

*lavoratrici madri con figli di età inferiore ad un anno. La medesima, inoltre, pur trovandosi momentaneamente a disposizione della direzione didattica dovrà riprendere effettivo servizio di insegnamento al compimento del primo anno di vita della figlia.*

*Per ciò che concerne il posto occupato dall'insegnante Malara, lo stesso si è reso disponibile solo in data 11 ottobre 1982, dopo venti giorni dall'inizio dell'anno scolastico; com'è noto l'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392 vieta espressamente che si possano fare spostamenti di personale trascorso tale periodo.*

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

VISCARDI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per conoscere se corrisponde al vero che un ispettore tributario del SECIT ha denunciato alla Procura generale della Corte dei conti un dirigente del Ministero delle finanze in servizio presso la direzione generale delle tasse per il giudizio di responsabilità; che il Ministro è dovuto intervenire recentemente con una esplicita dichiarazione condividendo in pieno l'operato della direzione generale delle tasse e quindi dello stesso dirigente.

Tutto ciò premesso si chiede di conoscere il nominativo di tale ispettore tributario ed i provvedimenti che il Ministro intenda adottare nei suoi confronti, dal momento che il servizio degli ispettori tributari, pur di procacciarsi una pubblicità a tutti i costi, non esita ad offendere l'onorabilità, la dignità e la preparazione professionale dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria. (4-17146)

RISPOSTA. — *Alla vicenda a cui l'interrogante fa riferimento non sembra possa darsi altro significato oltre a quello di un contrasto interpretativo che si è venuto a creare fra il SECIT (servizio centrale ispettori tributari) e la Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari a pro-*

*posito di una norma del decreto del Presidente della Repubblica che disciplina l'imposta sul valore aggiunto.*

*Riportata nei suoi giusti termini la questione, della quale è stata investita anche la Procura generale della Corte dei conti, occorre dire che l'ispettore tributario che ha sollevato il problema si identifica con il dottor Alfonso Ferrucci. La tesi da lui sostenuta è stata condivisa, a maggioranza, dal comitato di coordinamento del SECIT, il quale, per altro, ha altresì manifestato l'opinione che l'indirizzo seguito dalla risoluzione ministeriale criticata appariva anch'esso sostenibile sul piano giuridico e che, pertanto, la scelta fra le due interpretazioni doveva essere rimessa al ministro. Il ministro pro-tempore, investito della questione dalla competente direzione generale, ha accolto l'interpretazione data dalla stessa alla portata della norma controversa.*

Il Ministro delle finanze: FORTE.

ZANONE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

*che la legge 22 dicembre 1979, numero 682, ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 1982, l'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti venga equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra;*

*che, altresì, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è stato stabilito l'adeguamento automatico dell'indennità di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra, elevando il suo importo a lire 371.850 —*

*per quali motivi non si sia ancora provveduto all'equiparazione prevista dalla legge n. 682 del 1979 e cosa si intenda fare per porre al più presto rimedio a tale situazione che crea ulteriori disagi ai ciechi civili assoluti.* (4-15083)

RISPOSTA. — *In accoglimento della richiesta dell'Unione italiana ciechi, il Consiglio dei ministri nella riunione del 19 feb-*

braio 1983 ha approvato uno schema di disegno di legge d'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di accompagnamento dei ciechi civili assoluti.

Con l'articolo 1 del disegno di legge anzidetto si è provveduto ad interpretare l'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, nel senso di intendere che il ragguaglio dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti deve essere riferita, a partire dal 1° gennaio 1982, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella E, lettera A-bis.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

ZANONE. — Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere - considerato:

che da oltre un anno è pronto all'esercizio un tratto dell'asse viario Catania-Siracusa, la cui apertura contribuirebbe in parte a snellire l'intenso traffico della strada statale 114;

che l'ANAS non ha ancora concesso il relativo nulla osta di agibilità, il che tra l'altro danneggia il manto stradale per mancato uso;

che per completare il collegamento con la zona industriale di Catania occorre inoltre definire il programma di finanziamento dell'arteria, in particolare del 3° lotto per circa 20 chilometri -

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per agevolare la tempestiva realizzazione dell'opera, che riveste particolare importanza per la viabilità della zona, anche in relazione allo schema di priorità indicato nel programma Cassa per il Mezzogiorno. (4-15618)

RISPOSTA. — Il tratto dell'asse viario Catania-Siracusa già approntato dal consorzio ASI (area di sviluppo industriale) di Siracusa su concessione della Cassa per il mezzogiorno ha riportato parere sfavorevole all'agibilità da parte del funzionario dell'ANAS, capo dell'ufficio staccato di Catania, in quanto il provvisorio raccordo di tale tratto alla strada statale n. 114 presentava punti particolarmente pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale.

Il predetto funzionario, confortato in tale parere anche dagli organi di polizia stradale, ha comunque da tempo suggerito al consorzio le modifiche da apportare al raccordo provvisorio al fine di eliminare la pericolosità ed è ora in attesa che il consorzio proponga tali modifiche per riesaminare il precedente parere sfavorevole.

Per quanto riguarda il completamento, a cura dell'ANAS del predetto asse viario in provincia di Catania, si comunica che sono in corso indagini geognostiche per la definitiva individuazione del tracciato, già ipotizzato in linea di massima dagli organi tecnici dell'ANAS.

Ultimate tali indagini si passerà alla redazione del relativo progetto esecutivo, che verrà sottoposto al parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS per i provvedimenti di approvazione e di finanziamento.

Il Ministro dei lavori pubblici:  
NICOLAZZI.

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali sono i motivi e le ragioni che ostacolano la definizione dell'avverso ricorso n. 709499/225 presentato l'8 marzo 1967 dal signor Bernardino Camerlengo, nato il 23 maggio 1920 ad Atavilla Irpina (Avellino) e residente a Cassina de' Pecchi (Milano);

per sapere quali iniziative ha inteso prendere perché si concluda quanto prima l'iter burocratico del ricorso sopraccitato. (4-17403)

RISPOSTA. — La questione rientra nella competenza della Corte dei conti. Comuni-



---

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1983

---

*que, da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale di detta Magistratura, è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato, gli atti concernenti il signor Camerlengo sono stati inviati, in data 23 gennaio 1979, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alle affezioni accusate dal predetto*

*ricorrente, parere che non è stato ancora emesso.*

Il Sottosegretario di Stato per  
il tesoro: SANTUZ.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO